agenzia mensile di informazione sulle iniziative di base nell'università

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

Aprile 1989
Anno VI n. 55

Spesizione in abbonamento postale gruppo III
Reg.Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia,dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via P.Paternostro,41 90141 Palermo
CO.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria- Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

IN QUESTO NUMERO

= Dall'1 al 15 giugno i ricercatori si astengono dagli esami 1
= Ai Senatori. Sul disegno di legge per l'istituzione del ministero università-ricerca 3
= Per un'Assemblea nazionale degli associati, dei ricercatori e degli assistenti 4
= Due mila posti di personale tecnico ed amministrativo. Interpellanze e lettera 5
= Testo del ddl per la riforma degli ordinamenti didattici 6
= Ecco come la lobby di professori ordinari usa corporativamente il Parlamento 8
= Il testo della seconda sentenza della Corte costituzionale contro gli associati 10
= La Camera approva il ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca 13
= Testo dell'art. 15 (senato accademico integrato) dopo le modifiche della Camera 16
= A Palermo i ricercatori proseguono la loro battaglia per una corretta gestione dell'ateneo 17
= Due interventi di Massimo Grandi 18
= La Cgil ombelico del mondo..... 19
= Lettera della Cgil all'Assemblea nazionale dei ricercatori e relativa risposta..... 20
= I ricercatori dell'università della Calabria contri l'uso distorto e clientelare dei contratti 22

Per la partecipazione immediata ai giudizi di idoneità a professore associato

Per il riconoscimento del ruolo docente nel ddl per la riforma degli ordinamenti didattici

Per la presenza paritetica di tutte le componenti (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti) negli organismi universitari nazionali e di ateneo

DALL'1 AL 15 GIUGNO 1989
I RICERCATORI UNIVERSITARI
SI ASTENGONO DAGLI ESAMI

VENERDI 16 GIUGNO 1989 A ROMA
SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

documento approvato dall'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari del 13 aprile 1989

Nonostante la massiccia partecipazione dei ricercatori alle settimane di astensione dalla didattica indette dall'Assemblea nazionale dei ricercatori, governo e Parlamento continuano a dare risposte totalmente negative o insoddisfacenti alle loro richieste.

I ricercatori avevano chiesto:

1. La partecipazione alla prossima tornata di giudizi di idoneità.

Su questa richiesta il ministro Galloni aveva già risposto che per motivi giuridici i ricercatori (e i tecnici laureati) non potevano partecipare a questi giudizi di idoneità. Ora è stato definito il testo del bando, che dovrebbe essere pubblicato a giorni. Tale testo non prevede la partecipazione dei ricercatori (nè dei tecnici laureati).

I ricercatori ritengono invece di avere tutti i requisti per avere diritto al giudizio di idoneità ad associato e perciò ribadiscono la richiesta di partecipare alla prossima terza tornata. In caso diverso chiedono al ministro di presentare al governo un decreto legge che preveda l'immediata partecipazione dei ricercatori ai giudizi di idoneità. Se ciò non avvenisse i ricercatori presenteranno ugualmente domanda alla terza tornata di giudizi.

2. Il riconoscimento del ruolo docente e dell'autonomia didattica nella legge per la riforma degli ordinamenti didattici (art. 10).

La commissione cultura della Camera, in sede referente, aveva modificato, su proposta del relatore on. Tesini, l'art. 10 in termini del tutto insufficienti e contrastanti anche con quanto la Dc si era impegnata pubblicamente a sostenere. Tutto ciò anche nonostante la presentazione di Pci, Verdi e Dp dell'emendamento proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori a cui ha assicurato il sostegno la Sinistra Indipendente e nostante l'invito da parte del sen. Covatta, rappresentante del governo nella discussione del ddl, a rivedere la questione nel prosiegno dell'iter parlamentare del ddl stesso. Il testo approvato accoglie solo una parte delle richieste dei ricercatori (partecipazione agli esami di profitto e di laurea e relazione di tesi come compiti istituzionali, supplenza negli insegnamenti dei corsi di laurea, funzioni di responsabilità di gruppi di ricerca nazionali) ma non accoglie la richiesta fondamentale di potere avere l'affidamento di un insegnamento nei corsi di laurea, di insegnare a pieno titolo nei corsi di dottorato, di specializzazione e di diploma di laurea e non prevede il consenso del ricercatore interessato nell'attribuzione dei compiti didattici.

Successivamente, il 30 marzo 1989, la commissione affari costituzionali (presidente Labriola, ordinario, e relatore Ferrara, ordinario) ha espresso parere negativo su quanto approvato dalla commissione cultura riguardo ai ricercatori con considerazioni gravi. Labriola ha osservato "che tale disposizione (riferendosi alla possibilità per i ricercatori di coordinare gruppi di ricerca anche nazionali) costituisce un possibile preludio a ricorsi promossi da ricercatori e il riconoscimento di uno status diverso: nel sistema attuale il ricercatore non ha che una mera aspirazione, attraverso la partecipazione ai concorsi, al conseguimento della qualifica di docente, né è opportuno introdurre norme che sembrano aprire la strada ad una progressione automatica di carriera."

Un'altro gravissimo intervento negativo è stato espresso dalla stessa commissione affari costituzionali contro il superamento della titolarità dell'insegnamento (per il quale da sempre i ricercatori si battono) previsto dall'art. 12. La commissione arriva a sostenere che "venga sancita e riconfermata l'intangibilità della titolarità dell'insegnamento."

%

segue a p. 2

segue da p. 1

Insomma la parte più corporativa della lobby di professori ordinari non vuole assolutamente riconoscere ai ricercatori compiti di docenza e ciò nonostante si stia estendendo l'impiego della figura del professore a contratto (art. 25 del DPR 382/80) per reclutare neo laureati spacciandoli per esperti e l'impiego in diversi atenei della vecchia figura dell'incaricato (art. 100). A tutto ciò si è aggiunta recentemente la distribuzione clientelare di oltre 1500 posti di tecnico laureato, figura che è stata privilegiata nel passato (giudizi di idoneità ad associato) e si è tentato di riprivilegiare ora (tentativo di inserimento dei nuovi tecnici laureati tra i partecipanti alla terza tornata).

Circa l'80% dei posti di tecnico laureato sono stati assegnati a medicina (quasi tutti a singole "cattedre") e non è certamente un caso che "a ruota" sta per essere discussa una legge (presentata al Senato da Bompiani ed altri) che tende ad assegnare altri posti di tecnico laureato a medicina e a prevedere per questa categoria anche compiti assistenziali.

Il parere della commissione affari costituzionali non è comunque vincolante per l'Aula.

3. La presenza paritetica nel senato accademico integrato (art. 15 del ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca) di ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo e studenti.

Le commissioni riunite affari costituzionali e cultura della Camera avevano già approvato, in sede referente, lo stesso testo del ddl approvato dal Senato. Successivamente le stesse commissioni hanno cominciato a ridiscutere il sede deliberante il ddl. L'assegnazione della sede deliberante su un provvedimento di tale natura e di tale importanza espropria l'Aula e agevola il prevalere di scelte a favore della corporazione dei professori ordinari. Fino ad oggi sono stati approvati i primi 10 articoli.

L'emendamento all'art. 15 proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori sulla composizione del senato accademico integrato è stato ripresentato da Msi, Verdi e Dp e ad esso il Pci ha assicurato il proprio sostegno. Le stesse forze assieme alla Sinistra Indipendente sosterranno l'altro emendamento proposto dall'Assemblea sul regolamento per l'elezione di questo nuovo organismo.

Le richieste avanzate dai ricercatori in questi ultimi mesi si inquadrano nella più generale piattaforma della categoria che prevede:

- docenza articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con uguali funzioni, in un ruolo con organico unico che va notevolmente aumentato rispetto alla somma degli organici attuali delle tre fasce che è di 46.000 unità;
- giudizio di idoneità come meccanismo permanente di scorrimento tra le tre fasce del ruolo docente, espresso da una commissione nazionale su titoli scientifici e didattici;
- per coloro che superano il giudizio deve essere previsto il mantenimento della sede e non deve essere previsto alcun periodo di straordinariato;
- riforma dell'organizzazione della didattica a partire dall'abolizione della titolarità dell'insegnamento;
- presenza paritetica di ordinari, associati e ricercatori in tutti gli organismi universitari e del Cnr;
- estensione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche di direzione e del coordinamento agli associati e ai ricercatori;
- età pensionabile uguale per le tre fasce;
- modifica dell'art. 102 del DPR 382/80 che mortifica la professionalità degli associati e dei ricercatori medici;
- equiparazione economica dei ricercatori non confermati ai ricercatori confermati a tempo pieno;
- presenza dei ricercatori confermati nelle commissioni di concorso (che deve diventare nazionale) e di conferma dei ricercatori.

I ricercatori inoltre chiedono che qualsiasi modifica della retribuzione degli associati rispetto a quella degli ordinari debba interessare nella stessa misura la retribuzione dei ricercatori rispetto a quella degli associati.

Si ribadisce infine la totale opposizione dei ricercatori:

- alla reintroduzione del reclutamento precario e quindi al bando di borse di studio e a contratti a termine;
- all'aumento dell'organico della sola fascia dei ricercatori. Ripetiamo, il notevole aumento dell'organico deve riguardare il ruolo con organico unico della docenza riordinata come sopra esposto. In quest'ambito, l'aumento dell'organico risponde alle crescenti esigenze didattiche e di ricerca dell'università e costituisce anche una possibilità di sbocco ai dottori di ricerca;
- al rafforzamento dell'attuale senato accademico e delle facoltà, organismi obsoleti e conservatori che invece vanno aboliti.

Per i dottori di ricerca si riconferma inoltre la necessità di valorizzare questo titolo in tutti i concorsi pubblici prevedendo un punteggio riservato. Ai ricercatori in possesso del titolo di dottore di ricerca va consentito, dopo il primo anno, di anticipare, su richiesta dell'interessato, il giudizio di conferma.

A sostegno delle richieste dei ricercatori è indetta l'Astensione dagli esami dall'1 al 15 giugno 1989.

Venerdì 16 giugno 1989 a Roma alle 10 a Geologia si riunirà la Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori per valutare gli sviluppi della situazione ed eventualmente decidere il proseguimento e l'inasprimento dell'agitazione. Alla riunione deve partecipare almeno un rappresentante per sede. Alla stessa riunione possono partecipare tutti i ricercatori che lo vogliono.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori ritiene che sia ormai arrivato il momento di costituire un coordinamento nazionale di associati, ricercatori e assistenti e individuare obiettivi e scadenze di lotta comuni. L'Assemblea darà il suo pieno sostegno a tutte quelle iniziative che porteranno al raggiungimento di ciò.

I ricercatori di tutti gli atenei sono invitati a convocare assemblee di facoltà e di ateneo assieme agli associati e agli assistenti e a costituire con essi coordinamenti unitari di ateneo.

= L'Assemblea nazionale dei ricercatori denuncia come in alcune facoltà (poche e tra queste lettere e magistero di Roma) la maggioranza di associati ha impedito di far pronunciare i consigli di facoltà sulla richiesta di posti di associato e ciò senza il preventivo accordo con i ricercatori della facoltà. In queste circostanze, queste iniziative rappresentano solo un attacco corporativo degli associati contro i ricercatori.

= L'Assemblea nazionale ritiene che il recente notevolissimo aumento dell'indennità di funzione ai rettori (circa un milione e mezzo al mese) mostri ancora una volta e in maniera sempre più grave come il Parlamento sui provvedimenti riguardanti l'università sia assoggettato agli interessi più corporativi della lobby dei potenti ordinari: non si aumenta la retribuzione di tutti i docenti, non si modificano le indennità di tutte le cariche, ci si occupa solamente di premiare un "categoria" come quella dei rettori la cui maggioranza si è sempre mostrata accondiscendente nei confronti di tutti i progetti controriformatori.

= L'Assemblea nazionale dei ricercatori denuncia i gravi ritardi ministeriali nell'espletamento dei giudizi di conferma dei ricercatori. Tali ritardi, che a volte raggiungono vari anni, sono ingiustificabili e gravemente lesivi del diritto previsto dalla legge per i ricercatori di essere sottoposti al giudizio di conferma dopo tre anni. Infatti, nel ruolo dei ricercatori la conferma comporta un miglioramento economico, autonomia di ricerca, maggiori compiti didattici e la possibilità di optare per il tempo pieno.

= L'Assemblea nazionale dei ricercatori ha deciso di aumentare da 7 a 9 i membri del suo Esecutivo che pertanto ora risulta così composto:
Sandro FERRARA 06 5379418, Mariano GIACCHI 0577 49129, Massimo GRANDI 055 219419, Gina MELILLO 081 242702, Nunzio MIRAGLIA 091 580644, Paola NUVA 049 8721702, Danilo RIVA 011 532831, Girolamo RUSSO 080 516594, Diana PONTEROTTO 0862 315902. I membri dell'Esecutivo sono disponibili a partecipare ad assemblee o dibattiti nei vari atenei.

AI SENATORI

SUL DDL PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA

I ricercatori universitari hanno più volte espresso la preoccupazione che l'istituzione del ministero università-ricerca, così come viene configurato dall'attuale testo del ddl e per il "contesto" in cui essa sta avvenendo, possa rappresentare lo strumento principale per una vera e propria controriforma dell'Università.

La fretta con cui la Camera ha discusso e votato il ddl e gli stessi emendamenti approvati, assieme alla totale chiusura mostrata rispetto ad una composizione democratica del nuovo organismo di ateneo (senato accademico integrato), costituiscono ulteriori elementi di preoccupazione: sembra che a dettare tempi e contenuti di questo importantissimo (per l'Università e per il Paese) provvedimento siano esigenze di partito, anzi di gruppi più ristretti, se non di singole persone.

In questo ambito, gravissimo è stato il fatto che il ddl sia stato approvato alla Camera dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Cultura in sede deliberante.

Questa procedura ha espropriato l'Aula e, di fatto, anche il mondo universitario, della possibilità di approfondire i contenuti di un provvedimento che per la sua natura e per la sua importanza richiede una sede legislativa la più ampia e qualificata.

Per questo aspetto, ci auguriamo che il Senato confermi la procedura da esso già adottata e che quindi sia l'Aula a discutere e decidere in ultima istanza sul ddl.

Nel merito, riteniamo che il testo attuale del ddl combini una visione ancora centralistica dell'università con una "autonomia" degli atenei che in realtà indebolisce ulteriormente gli atenei deboli e accresce la dipendenza dai finanziamenti esterni di quelli più "forti". Una "autonomia" che si accompagna comunque al rafforzamento dei gruppi di potere accademico locali.

I pericoli sono evidenti: aumento della subordinazione della ricerca alle esigenze del "mercato", riduzione del carattere pubblico dell'università, maggiore differenziazione del valore reale dei titoli di studio e superamento di fatto del loro valore legale, accentuazione della stratificazione e della gerarchizzazione della docenza, ecc.

Pericoli questi resi ancora più concreti da altri ddl presentati dal governo (dottorato, borse di studio, "diritto" allo studio) e ancor più la bozza di ddl sull'"autonomia" delle università elaborata dalla commissione "Cassese" istituita dal ministro Ruberti.

In altri termini si vuole ripristinare il reclutamento precario (bando di migliaia di borse di studio), rafforzare la piramide accademica (raddoppio dell'organico dei ricercatori e ulteriore differenziazione tra ordinari e associati), rafforzare le strutture più obsolete degli atenei (le facoltà -art. 3, comma 1, punto a. del testo "Cassese"- e il senato accademico -art. 8, comma 4-) a discapito dei consigli di corso di laurea, emarginare ancor più il CUN attraverso l'istituzione di diversi organismi -con forte presenza di membri di fatto "prodotti" dal ministro- che ne assorbono i compiti più significativi, escludere gli studenti dagli organismi di gestione, aumentare la presenza degli ordinari nelle strutture universitarie (un esempio per tutti: la previsone che almeno la metà dei membri dei consigli di amministrazione siano ordinari -oggi sono "solo" il 30%-).

Abbiamo individuato nella questione della composizione degli organismi il punto centrale del progetto complessivo di "riforma" dell'università. Si tratta infatti di stabilire se gli organismi universitari (o che decidono sulla gestione dell'università), nazionali e di ateneo, debbano essere espressione corporativa dei professori ordinari e/o espressione ministeriale oppure debbano essere rappresentativi dell'intero mondo universitario e quindi di tutte le sue componenti.

I ricercatori universitari sono da mesi mobilitati per ottenere una composizione democratica degli organismi universitari e, in particolare, del senato accademico integrato previsto dall'art. 15 del ddl per l'istituzione del ministero università-ricerca. Questo organismo ha compiti delicati e nuovi (non a caso è stato definito organo costituente dell'ateneo) e anche per questo è indispensabile prevedere in esso la presenza paritetica di tutte le componenti universitarie (ordinari, associati, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo, studenti). La composizione degli organismi di ateneo è, peraltro, diventata questione ancor più importante e delicata dopo l'approvazione alla Camera di un emendamento che accresce notevolmente l'autonomia degli atenei.

Ancora una volta, il Parlamento si trova a dover scegliere tra la salvaguardia degli interessi più corporativi degli ordinari e una più collettiva e democratica gestione dell'Università.

Troppo spesso nel passato non lontano il Parlamento ha "ceduto" alle pressioni della potente lobby di professori ordinari, fortemente presente nei partiti, nei sindacati e nel Parlamento stesso.

Qui allegato trovate il testo dell'emendamento all'art. 15 da noi proposto. Tale emendamento è stato sostenuto alla Camera da Pci, Msi, Verdi e Dp. Chiediamo a tutti i Senatori di presentarlo e/o sostenerlo.

Roma, 24 aprile 1989

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

SI STA CONVOCANDO, ATTRAVERSO LA RACCOLTA DI FIRME IN CALCE AL DOCUMENTO QUI SOTTO RIPORTATO, UNA ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI, DEI RICERCATORI E DEGLI ASSISTENTI. SI PREGA DI RIPRODURRE IL DOCUMENTO E DI RACCOGLIERE ADESIONI.

==========

Agli Associati, ai Ricercatori e agli Assistenti di tutti gli Atenei

LUNEDI 29 MAGGIO 1989 A ROMA (Geologia) alle 10

ASSEMBLEA NAZIONALE degli ASSOCIATI, dei RICERCATORI e degli ASSISTENTI

PER costituire un coordinamento nazionale degli associati, dei ricercatori e degli assistenti, definire una piattaforma comune, indire scadenze di lotta unitarie

I sottoscritti associati, ricercatori e assistenti ritengono che ormai sia più che chiaro che tutte le forze che vogliono bloccare l'avanzamento dell'Università e che anzi tentano di farla arretrare sono pesantemente scese in campo.

In particolare queste forze intendono (come è chiaro anche da tutte le iniziative legislative) accrescere la differenza tra ordinari e associati, non riconoscere ai ricercatori il ruolo docente effettivamente svolto, aumentare l'emarginazione degli assistenti.

La volontà di accentuare la gerarchizzazione della docenza trova il suo punto di forza nel reiterato meccanismo dei concorsi sempre più occasione di gravi arbitrii sia nella "creazione" e nella distribuzione dei posti che nella gestione dei concorsi stessi.

Di fronte a tutto ciò è necessario e urgente contrapporre un ampio e unitario fronte di associati, ricercatori e assistenti mobilitati su precisi obiettivi di riforma democratica della docenza universitaria.

Per superare il grave blocco delle carriere, determinato dal sistema dei concorsi, occorre, nell'ambito della unicità della funzione docente, introdurre un meccanismo di scorrimento da una fascia all'altra indipendente dal numero dei posti disponibile, mantenendo la sede in cui già si lavora.

Perciò è indispensabile prevedere un organico unico della docenza articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori), con passaggio da ricercatore ad associato e da associato ad ordinario attraverso una valutazione della idoneità scientifica e didattica dell'interessato. Bisogna inoltre abolire lo straordinariato per coloro che provengono da una fascia docente.

Per un democratico funzionamento degli organismi di gestione dell'Università e del CNR è necessario prevedere una paritetica presenza degli ordinari, degli associati e dei ricercatori in tali organismi.

Occorre inoltre abolire l'art. 16 del DPR 382/80 che riserva ai soli professori ordinari le funzioni direttive e di coordinamento nazionale della ricerca, che vanno invece estese ad associati e ricercatori.

E' necessario infine modificare l'art. 102 del DPR 382/80 che mortifica la professionalità degli associati e dei ricercatori medici.

Quanto previsto per i ricercatori va esteso agli assistenti.

Questi sono alcuni punti di convergenza che devono stare alla base di una iniziativa comune tra associati, ricercatori e assistenti.

Perciò è indispensabile arrivare ad un collegamento nazionale delle categorie attraverso la costituzione di un Coordinamento nazionale degli associati, dei ricercatori e degli assistenti.

Per la costituzione di questo Coordinamento i sottoscritti convocano una Assemblea nazionale degli associati, dei ricercatori e degli assistenti che si terrà a Roma Lunedi 29 maggio 1989 alle 10 a Geologia.

In questa Assemblea si definiranno i punti di una piattaforma comune degli associati, dei ricercatori e degli assistenti e si decideranno scadenze di lotta comuni.

In vista di questa Assemblea nazionale, associati, ricercatori e assistenti di tutte le università sono invitati a tenere assemblee di facoltà e di ateneo in cui, tra l'altro, costituire coordinamenti locali ed eleggere rappresentanti per l'Assemblea nazionale stessa.

All'Assemblea nazionale del 29 maggio 1989 possono comunque partecipare tutti gli associati, tutti i ricercatori e tutti gli assistenti che lo vogliono.

2000 POSTI DI PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO. UN ALTRO GRAVE ATTO DI ILLEGALITA' E CLIENTELARISMO MINISTERIALE

INTERROGAZIONE AL SENATO 11 APRILE 1989 (Vesentini *Sin. Ind.*, Strik Lievers *Gruppo Federalista*, Pollice *Dp*)

VESENTINI, STRIK LIEVERS, POLLICE. – *Al Ministro della pubblica istruzione*. – Premesso:

che con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1989, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1989, sono stati assegnati alle università 1926 posti di personale tecnico ed amministrativo del settimo ed ottavo livello;

che, in violazione del secondo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, 1224 dei 1726 posti di collaboratore della settima qualifica funzionale – area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria – sono stati assegnati a singoli dipartimenti, singoli istituti ed addirittura a cattedre;

che tale distribuzione ha dato circa il 20 per cento del totale dei posti di collaboratore tecnico-scientifico ad una sola sede universitaria ed il 52 per cento del totale suddetto alla sola facoltà di medicina;

che, in violazione dell'articolo 18 della citata legge n. 23, la distribuzione dei posti è avvenuta in assenza del piano di sviluppo per il quadriennio 1986-1990, una bozza del quale – inviata alla Presidenza del Consiglio il 5 gennaio 1989 – non aveva ancora acquisito, alla data del decreto ministeriale (come, del resto, non ha acquisito tutt'oggi), i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari, e non è quindi un piano ma semplicemente una proposta ministeriale di piano,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non intenda fornire puntuali ed analitiche indicazioni sui criteri secondo i quali sono stati accertati i singoli fabbisogni, nonchè i motivi per i quali il disposto dell'articolo 19 della citata legge n. 23 è stato disatteso;

se non ritenga di specificare le ragioni per le quali la proposta di distribuzione non è stata preventivamente sottoposta al Consiglio universitario nazionale, mentre, fino a pochi anni fa, al parere di questo organo venivano sottoposte anche proposte di minore rilievo, quali, ad esempio, la ripartizione del lavoro straordinario.

Si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro – il quale ha presentato la proposta di piano quadriennale di sviluppo 1986-1990 con oltre due anni di ritardo sulla data prescritta dalla legge, costringendo le Commissioni parlamentari competenti ad esprimere il proprio parere in condizioni di lavoro difficili ed in tempi ristrettissimi – non ritenga per lo meno inopportuna la valutazione, espressa nel decreto ministeriale, secondo cui «è prevedibile che non è (*sic*) possibile pervenire in tempi brevi all'approvazione»;

come mai, a tutt'oggi, e con oltre due anni di ritardo sulla data prescritta per la presentazione del piano quadriennale, non sia stato ancora presentato dal Governo un provvedimento legislativo volto a semplificare le lamentate complicazioni dell'*iter* di procedura d'approvazione.

(3-00771)

INTERROGAZIONE ALLA CAMERA 12 APRILE 1989 Soave e Gelli *Pci*, Tamino e Arnaboldi *Dp*, Mattioli e Scalia *Verdi*)

SOAVE, TAMINO, MATTIOLI, GELLI, ARNABOLDI e SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. — Per sapere – premesso che:

il 30 gennaio 1989 con decreto ministeriale del ministro della pubblica istruzione (subito registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1989) sono stati assegnati 1.926 posti di personale tecnico ed amministrativo dell'università;

tali posti sarebbero stati distribuiti, secondo quanto comunicato agli atenei dallo stesso ministro, « in conformità degli obiettivi della proposta del piano di sviluppo 1986-1990 »;

invece, le assegnazioni non hanno tenuto in alcun conto le esigenze di riequilibrio territoriale. In particolare:

1) il 20 per cento del contingente dei posti dell'area tecnico-scientifica è stato assegnato ad un solo ateneo senza che abbia esigenze più pressanti di tante altre università;

2) sono stati assegnati posti di segretario amministrativo di dipartimento senza tenere conto del grado di dipartimentalizzazione raggiunto dai vari atenei, fino a giungere a destinare ad alcuni atenei posti in numero superiore a quello dei dipartimenti attivati e, in qualche caso, attivabili;

3) nel citato decreto sono state accorpate le aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie che per legge andrebbero nettamente distinte;

4) in misura nettamente superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 19 della legge n. 23 del 1986, i posti sono stati assegnati a singole strutture universitarie, tra le quali la « cattedra », istituzione non più prevista dall'attuale normativa;

5) tali assegnazioni sono in netto contrasto con le norme vigenti che prescrivono che i posti vanno assegnati agli atenei che, a loro volta, attraverso i propri consigli di amministrazione, li devono ripartire sulla base delle effettive necessità dei dipartimenti e degli istituti;

6) tali assegnazioni sono avvenute senza preliminarmente acquisire il parere del Consiglio universitario nazionale e dei rettori e senza sentire, come prescritto dalla legge, le organizzazioni sindacali –:

se non ritenga che:

l'assegnazione dei suddetti posti, avvenuta al di fuori delle leggi attuali, senza alcun criterio legato alle reali esigenze dei vari atenei, senza coinvolgere il Consiglio universitario nazionale, organo rappresentativo dell'autonomia universitaria, né i rettori, che esprimono le esigenze dei vari atenei e le forze rappresentative dei lavoratori dell'università, non sia anche altamente lesivo delle prerogative del Parlamento nel momento in cui esso è impegnato a discutere attraverso le Commissioni competenti sulla proposta di piano di sviluppo dell'università 1986-1990;

non sia singolare che un ministro della Repubblica giustifichi ufficialmente il suo operato sulla base di un provvedimento, come il piano di sviluppo suddetto, non ancora definito e senza alcun valore di legge;

non siano di natura particolarmente clientelare i motivi che hanno portato ad assegnare la stragrande maggioranza dei posti alle facoltà di medicina;

non siano state superate le consistenze di organico previste dalla legge n. 23 del 1986;

per la rapidità e per la maniera con cui è stato adottato, il suddetto provvedimento non risulti anche inopportuno nel momento in cui si prospetta l'istituzione del Ministero università-ricerca che comporta lo scorporo dell'università dal Ministero della pubblica istruzione;

se, infine, intenda adottare efficaci ed urgenti iniziative per bloccare il decreto ministeriale in oggetto e se intenda invece adottare iniziative per adeguare l'organico del personale tecnico ed amministrativo alle necessità degli atenei, con procedure regolari, sulla base di criteri oggettivi di programmazione e con il coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale, dei rettori e delle forze rappresentative dei lavoratori dell'università.

(4-12910)

La lettera qui a fianco é stata pubblicata da'

XIX SECOLO
Università trascurata
4 aprile 1989
TEMPO
Gli arbitri della Pubblica Istruzione
1 maggio 1989

Con alcune riduzioni e/o modifiche é stata pubblicata anche da:

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
Duemila posti alle Università prima del nuovo Ministero
7 aprile 1989
GIORNALE DI SICILIA
Duemila posti assegnati alle università con criteri clientelari
8 aprile 1989
AVANTI!
Un arbitrio di Galloni?
13 aprile 1989
MESSAGGERO
Università e clientele
28 aprile 1989

E' stato consumato recentemente l'ennesimo atto di arbitrio da parte del ministero della pubblica istruzione: 1926 posti di personale tecnico ed amministrativo sono stati assegnati alle università senza alcun rispetto della legge e secondo collaudati criteri clientelari. La maggior parte di questi posti sono stati asegnati direttamente alle «cattedre», cioè a singoli professori ordinari, nonostante la «cattedra» dal 1980 non sia più una struttura amministrativa e nonostante la legge imponga che questo tipo di posti vengano assegnati agli atenei che a loro volta, attraverso i loro consigli di amministrazione, li devono ripartire sulla base delle effettive necessità dei dipartimenti e degli istituti.

Il fatto che il ministro Galloni abbia emanato il decreto di distribuzione di queste migliaia di posti (decreto registrato con inconsueta rapidità dalla Corte dei conti) alla vigilia della costituzione del ministero università-ricerca (voluto ad ogni costo e con tutti i mezzi da Ruberti e dalla sua corte di potenti rettori appartenenti a tutte le aree politiche) e del conseguente scorporo dell'Università dal ministero della pubblica istruzione, rende ancora più sgradevole questo atto di prepotenza ministeriale compiuto senza nemmeno consultare il consiglio universitario nazionale e i rettori e proprio mentre il Parlamento stava discutendo del piano 1986/90 di sviluppo dell'Università che, come è naturale, si occupa anche della distribuzione dei posti del personale tecnico ed amministrativo.

Insomma il ministro «uscente» dell'Università ha mostrato il totale dispregio delle prerogative del Parlamento e degli organi rappresentativi dell'Università e degli Atenei, sicuro di potere contare sulla «solidarietà» dei potenti baroni beneficiati (la stragrande maggioranza di medicina) e della «disattenzione» omertosa della maggior parte dei professori ordinari oggi impegnati a «comporre» le commissioni per il concorso a professore ordinario secondo le solite logiche di potere.

A «discolpa» di Galloni c'è da rimarcare come in effetti a determinare il «grosso» delle operazioni clientelari firmate da questo e dai precedenti ministri sia stato l'apparato ministeriale, sapientemente diretto dall'«eterno» Direttore generale, che ha saputo in tanti anni togliere all'accademia universitaria qualsiasi velleità (se mai l'ha avuta) di un rapporto non clientelare con la burocrazia ministeriale.

Nunzio Miraglia

TESTO DDL "RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI" APPROVATO IN SEDE REFERENTE IL 16 FEBBRAIO 1989 DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

I resoconti delle sedute relative alla discussione del ddl sono stati riportati nel n. 54, marzo 1989, pp. 13-18, di "Università Democratica". Successivamente il 30 marzo 1989 la commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso il prescritto parere (v. a pp. 8-9 di questo numero il resoconto della seduta con il testo del parere). La maggioranza ha richiesto la sede deliberante.

CAPO I

LIVELLO DEGLI STUDI UNIVERSITARI

ART. 1

(Titoli universitari)

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

Art. 2.

(Diploma universitario)

1. Il diploma universitario si consegue presso i corsi di laurea al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Per la prosecuzione degli studi nei corsi di laurea è demandato agli organi didattici dell'università il riconoscimento del curriculum compiuto nei corsi di diploma valido ai fini del conseguimento del titolo di laurea.

3. Agli iscritti ai corsi di laurea è consentito il passaggio ai corsi di diploma univeristario; è demandata agli organi didattici dell'università la valutazione, ai fini del conseguimento del diploma, del curriculum compiuto nel corso di laurea.

4. Ai corsi di studio per il conferimento dei diplomi universitari le università possono chiamare a collaborare enti ed organizzazioni esterni, appartenenti ad amministrazioni pubbliche e ad istituzioni pubbliche e private. La predetta collaborazione può realizzarsi anche attraverso l'organizzazione di cicli formativi presso le strutture produttive.

Art. 3.

(Diploma di laurea)

1. Il diploma universitario di laurea si consegue presso i corsi di laurea al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce abilitazione all'insegnamento. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della pubblica istruzione, viene istituito il corso di laurea e ne sono definiti modalità e contenuti, comprese attività di tirocinio didattico, tenuto anche conto del carattere abilitativo del titolo.

ART. 4

(Diploma di specializzazione)

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, tramite corsi di durata non inferiore a due anni finalizzati alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Per la collaborazione di enti ed organizzazioni esterni si applicano le norme di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Con specifiche scuole di specializzazione cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di specializzazione costituisce abilitazione all'insegnamento. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della pubblica istruzione, sono istituite le scuole di specializzazione, definendo - eventualmente in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162 - contenuti, modalità e durata, comprese le attività di tirocinio didattico, tenuto anche conto del carattere abilitativo del titolo.

ART. 5

(Dottorato di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca è regolato dalle legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 6

(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi)

1) Gli statuti delle Università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi, per la elaborazione dei piani di studio, e per l'iscrizione a corsi post-laurea.

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo.

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2) Gli statuti, di cui al primo comma, possono inoltre prevedere:

a) scuole dirette a fini speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

b) corsi post-secondari in collaborazione con la scuola, le regioni e gli ordini professionali;

c) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

d) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne;

e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3) Le università promuovono la collaborazione all'organizzazione di tali servizi di ordini e associazioni professionali, imprese, amministrazioni pubbliche interessate. Forme e contenuti della collaborazione possono avvenire mediante convenzioni e consorzi, anche di diritto privato. Il finanziamento dei servizi didattici integrativi di cui al presente articolo può essere anche assunto dai soggetti sopra indicati. In tal caso il servizio didattico integrativo è sottoposto alle norme sui contratti o convenzioni in conto terzi.

4) Gli attestati rilasciati dalle Università o dai dipartimenti indicano le caratteristiche essenziali del corso.

ART. 7
(Ordinamento dei corsi di diploma universitari e dei corsi di laurea)

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria:

a) l'elenco dei diplomi universitari;

b) l'elenco dei diplomi di laurea, da definire tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) la durata dei corsi di diploma universitario e di laurea e gli insegnamenti e le aree disciplinari da includere necessariamente nei curricula didattici adottati dalle università in relazione al valore legale dei titoli di studio rilasciati e agli esami di Stato per l'ammissione a collegi e ordini professionali. Tale riordino dovrà realizzare una riduzione e ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare;

d) le affinità fra diplomi universitari e diplomi di laurea;

e) la durata degli studi ulteriormente richiesta a coloro che hanno conseguito un diploma universitario per il conseguimento di un diploma di laurea affine.

2. I decreti di cui al precedente comma sono emanati su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare istituito dall'art. 8 dalla presente legge, integrato, per le rispettive materie, dai rappresentanti delle facoltà eletti al CUN e dai presidenti (o rappresentanti) dei collegi e ordini professionali.

3. Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica deve sottoporre al parere del Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare gli statuti deliberati dalle università e trasmessi al Ministro per il controllo di legittimità, le modifiche degli statuti attinenti le materie previste al punto 1. dall'art. 7 e le proposte di istituzione di nuovi titoli universitari. Il Comitato verifica la congruità degli statuti e delle loro modifiche rispetto alla tipologia stabilita con i decreti in vigore.

Art. 8.
(Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del CUN è istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, il Comitato tecnico scientifico interdisciplinare.

2. Il Comitato tecnico scientifico interdisciplinare è composto di 25 membri, nominati con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui:

a) nove designati dal CUN,

b) tre designati dalla Conferenza dei Rettori;

c) [illegible] designati dal CNEL,

d) sette designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che li sceglie tra i rappresentanti, al più alto livello scientifico e professionale, dei diversi settori scientifici.

3. Il Comitato elegge il Presidente nel suo seno.

4. Ai compiti di segreteria del comitato provvede un ufficio composto da impiegati del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica posto alle dirette dipendenze del presidente del comitato.

Art. 9.
(Organizzazione dell'autonomia didattica)

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione al fuori corso, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonchè la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati, in armonia con gli indirizzi scientifici e culturali di ciascuna università, dagli organi didattici e scientifici delle università.

Art. 10.
(Docenti)

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'art. 6 punto 1. della presente legge, costituisce compito istituzionale dei professori di ruolo ordinari ed associati.

2. E' altresì compito istituzionale dei docenti e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato degli organi didattici universitari.

ART. 10-bis
(Ricercatori)

1. I ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, possono partecipare come membri alla composizione delle commissioni di esame nei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, essere relatori di tesi di laurea ed utilizzati nei corsi di dottorato di ricerca.

2. Nel caso di carenza di professori di ruolo per ricoprire gli insegnamenti necessari per l'attuazione di corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, secondo le modalità di cui agli articoli 9, 100 - lettere a) e b) - e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, potrà essere attribuita la supplenza anche ai ricercatori confermati ed agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

3. I ricercatori confermati possono altresì svolgere funzioni di responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale.

Art. 11.
(Aree disciplinari di insegnamento)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previa delibera del Consiglio dei ministri, le aree disciplinari di insegnamento individuate dalle università ai sensi della lettera c), del comma 1. dell'art. 7, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1.

Art. 12.
(Inquadramento dei professori di ruolo)

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini della loro funzione didattica, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 11.

2. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso. Nel caso di mancata espressione del consenso prima dell'inizio dell'anno accademico successivo alla emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11, all'inquadramento provvede il senato accademico con delibera motivata.

PARERE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA SUL DDL PER LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI

ECCO COME LA LOBBY DI PROFESSORI ORDINARI USA CORPORATIVAMENTE IL PARLAMENTO

Nessun commento sarebbe necessario al resoconto della seduta della Commissione Affari costituzionali (non degli affari accademici, si badi) qui sotto riportato.

E' opportuno però ricordare la professione e la collocazione politica degli intervenuti:
FERRARA - ORDINARIO (Pci); LABRIOLA - ORDINARIO (Psi); RIGGIO - ASSOCIATO (Dc); TASSI - (Msi).

E' pure opportuno ricordare che il Pci si era formalmente impegnato a sostenere l'emendamento all'art. 10 proposto dall'Assemblea nazionale dei ricercatori e che i deputati del Pci nella commissione cultura della Camera si erano coerentemente e seriamente impegnati in tal senso. Evidentemente, almeno per le questioni riguardanti l'università, l'on. Ferrara fa parte di un altro "partito".

Opportuno é anche ricordare che il sen. Covatta (sottosegretario e del Psi) aveva assicurato il suo sostegno alle richieste dei ricercatori mentre il ministro Ruberti (del Psi) aveva detto di essere totalmente contrario per le stesse considerazioni poi avanzate da Labriola e Ferrara.

E' pure utile qui ricopiare, per evidenziarlo meglio, quanto dichiara l'on. Labriola nel corso del "dibattito": "Labriola osserva che tale disposizione (*possibilità per i ricercatori di coordinare gruppi di ricerca anche nazionali*) costituisce un possibile preludio a ricorsi promossi da ricercatori e il riconoscimento di uno status diverso: nel sistema attuale il ricercatore non ha che una mera aspirazione, attraverso la partecipazione ai concorsi, al conseguimento della qualifica di docente, né è opportuno introdurre norme che sembrano aprire la strada ad una progressione automatica di carriera."

Infine, é da far notare lo "stile" della frase contro il pur parziale superamento della titolarità: "sancita e riconfermata l'intangibilità della titolarità dell'insegnamento". Sembra una sentenza divina.

Comunque quello della commissione affari costituzionali é solo un parere, cioé non é vincolante. Ci aspettiamo che i parlamentari, la cui maggioranza é fatta di non professori ordinari (e peraltro sappiamo che non tutti i professori ordinari-deputati condividono queste idee particolarmente corporative), non subisca il parere "qualificato" di questo gruppo§ di potenti professori ordinari-deputati.

I COMMISSIONE

PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 30 MARZO 1989, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* Silvano LABRIOLA.

Testo unificato delle proposte di legge:
Fiandrotti ed altri: Legge quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80).
Zangheri ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (581).
Poli Bortone ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1484).
Tesini ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (1781).
Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (3507).
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giovanni FERRARA manifesta un giudizio complessivamente positivo sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, diretto a porre ordine nella materia degli ordinamenti didattici ed equilibrato, nella sua ispirazione di fondo, nel contemperare le diverse esigenze connesse alla nuova strutturazione degli ordinamenti universitari.

Il provvedimento affronta delicati problemi: non solo quello dei livelli degli studi e del titoli universitari, questione importante anche in vista del traguardo europeo del 1992, ma anche la questione del rapporto tra titolarità dell'insegnamento e insegnamento, attraverso una ristrutturazione degli insegnamenti impartiti nelle università ed una ridefinizione delle aree disciplinari, questione che da tempo attendeva una riforma.

Nel rilevare che la I Commissione è chiamata a valutare il provvedimento alla luce dei principi costituzionali che regolano la materia del rapporto tra autonomia universitaria, libertà di insegnamento e nuova strutturazione degli ordinamenti didattici, osserva preliminarmente che è di fondamentale importanza il coordinamento e l'armonizzazione, che non sempre appaiono allo stato adeguati, delle disposizioni contenute nel testo in esame con quelle contenute nel disegno di legge istitutivo del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Passando all'esame dei singoli articoli, si pronuncia in senso favorevole alle norme che prevedono titoli universitari di diverso livello, norme che richiederanno una corrispondente articolazione dei corsi universitari. In merito all'articolo 2, comma 4, sottolinea tuttavia la necessità di specificare le modalità della collaborazione tra università e soggetti esterni pubblici o privati, che non può essere rimessa alle singole università, tenuto conto del rischio che la preparazione e la formazione critica degli studenti, finalità tipica della preparazione universitaria, possano essere condizionate dalle esigenze delle imprese, o di altri soggetti esterni.

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, rileva che è preferibile sopprimere il termine « riduzione », tenuto conto che si tratta di una nozione compresa in quella di « ricomposizione » degli insegnamenti, e comunque tale da ingenerare il dubbio che si debba necessariamente procedere alla soppressione di alcuni insegnamenti.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA osservato che si tratta di una norma diretta presumibilmente a risolvere il problema della frantumazione a scopo concorsuale degli insegnamenti, ed avendo altresì sottolineato la necessità di sancire che gli statuti universitari siano vincolati al rispetto delle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1, che altrimenti sarebbero privi di scopo, il relatore Giovanni FERRARA, dopo aver ribadito la necessità di un coordinamento anche, in particolare, fra la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 e quelle contenute nel disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università, esprime insoddisfazione in ordine all'articolo 8 e particolarmente in ordine alla individuazione dell'organo che dovrà collaborare al riordinamento degli ordinamenti didattici; tale articolo, infatti, prevede una composizione del Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare che affida un ruolo

notevole a due componenti prive di legittimazione rappresentativa, i membri designati dalla Conferenza dei rettori (organo che in nessun altro ordinamento si vede attribuiti tali poteri) e i sette membri designati dal ministro. Osservando che tale composizione rischia di incidere sull'autonomia universitaria, propone di formulare per la Commissione di merito una condizione, nel senso di sopprimere la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 8 e di ridurre a cinque i componenti di cui alla lettera *d)*. Rileva inoltre l'opportunità di attribuire funzioni in materia al Consiglio della ricerca previsto dal provvedimento istitutivo del Ministero dell'università.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha rilevato che all'articolo 9 con l'espressione « i limiti delle possibilità di iscrizione al fuori corso », viene introdotto in modo surrettizio il numero chiuso nelle università, penalizzando soprattutto gli studenti lavoratori, il relatore Giovanni FERRARA esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 10, la cui soppressione andrebbe posta come condizione alla Commissione di merito, in quanto esso attribuisce ai ricercatori funzioni di tutorato, in contrasto con quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che li vuole impegnati nella sola attività di formazione e ricerca.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA manifestato un giudizio negativo sull'articolo 10-*bis*, che attribuisce ai ricercatori funzioni docenti, a fronte delle quali diventerebbe addirittura iniquo mantenere la categoria stessa, il relatore Giovanni FERRARA, dichiara di concordare e, dopo aver rilevato che per le Commissioni di esame si potrebbe ricorrere alla figura dei « cultori della materia », mentre le altre funzioni sono attribuibili agli associati, in merito agli articoli 11 e 12, propone inoltre di integrare il parere favorevole con una ulteriore condizione relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12, norma che collegata al comma 2 delllarticolo 11 è di dubbia costituzionalità, in quanto prevede una modifica della titolarità degli insegnamenti con conseguenze nefaste per gli studenti.

Sulla base di queste considerazioni propone conclusivamente che la Commissione esprima parere favorevole al testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito con le condizioni prima indicate.

Il deputato Carlo TASSI, premesso di ritenere opportuna una generale definizione della nozione di università, sottolinea, in merito all'articolo 8, l'incongruenza del riferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ancora non istituito. In ordine alle funzioni da attribuire ai ricercatori, ritiene opportuno che la loro esperienza sia integrata anche da attività di assistenza agli studenti, mentre invece ritiene che le funzioni di supplenza dei docenti vadano attribuite ai soli assistenti del ruolo ad esaurimento; si dichiara infine favorevole alla condizione proposta in ordine all'articolo 12.

Avendo il deputato Vito RIGGIO sottolineato l'opportunità, una volta che la Commissione si pronunci in senso contrario all'attribuzione di funzioni di tutorato ai ricercatori, anche confermati, che vengano però indicate soluzioni alternative, quali ad esempio l'affidamento delle funzioni in esami ai professori associati, il relatore Giovanni FERRARA dichiara che sarebbe inopportuno introdurre surrettiziamente, nel provvedimento sugli ordinamenti didattici, l'istituto del tutorato, al quale pure è nel merito favorevole, ma che dovrebbe essere oggetto di una disciplina specifica ed organica.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, costatando l'emergere di un orientamento complessivamente favorevole alle proposte del relatore, ritiene conclusivamente che la Commissione possa esprimere parere favorevole al provvedimento con le seguenti condizioni: che, innanzitutto, la Commissione di merito provveda al coordinamento delle disposizioni in esame con quelle contenute nel disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università; che all'articolo 2, comma 4, vengano precisate le forme, i contenuti e le garanzie dei rapporti di collaborazione con soggetti esterni all'università, sia pubblici sia privati (specificazione che del resto è prevista all'articolo 6 per altre finalità); che all'articolo 7 si preveda che i decreti di cui al comma 1 costituiscano un vincolo agli statuti universitari, che al comma 1, lettera *c)*, vengano soppresse le parole « riduzione e » e che venga altresì soppressa, al comma 2, la parola « conforme », apparendo discutibile che un decreto del Presidente della Repubblica sia vincolato nel contenuto dal parere di un organo tecnico.

Il relatore Giovanni FERRARA, in relazione a tale ultima proposta, ritiene invece che la previsione che i decreti per l'ordinamento dei corsi universitari siano emanati su conforme parere del Comitato tecnico-scientifico sia opportuna, in quanto rispondente alle esigenze di garanzia dell'autonomia universitaria; se si volesse modificare questa previsione, dovrebbe allora essere la legge stessa a dettare la disciplina della materia.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che l'oggetto dei decreti di cui all'articolo 7 potrebbe far ritenere che si tratti addirittura di materia coperta da riserva di legge: per far si che tale potere sia attribuito comunque ad un organo politicamente responsabile, propone quindi che si formuli una condizione diretta a prevedere che, all'articolo 7, comma 2, qualora il ministro intenda discostarsi dal parere del Comitato, sia necessaria una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Propone quindi che la Commissione formuli le ulteriori seguenti condizioni: che all'articolo 8 il Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare sia composto per metà da membri designati dal CUN e per metà da membri designati dal ministro, dei quali due nell'ambito di una rosa di nominativi indicati dal CNEL e due nell'ambito di una rosa di nominativi indicati dalla conferenza dei rettori; che all'articolo 9 vengano soppresse le parole « i limiti delle possibilità di iscrizione al fuori corso », previsione diretta a introdurre surrettiziamente il numero chiuso nelle università; che all'articolo 10 venga soppresso il comma 2; che all'articolo 10-*bis* vengano soppressi i commi 2 e 3 con la motivazione che, pur essendo avvertita l'esigenza che gli stessi mirano a soddisfare, la soluzione proposta non è adeguata.

Dopo che il deputato Carlo TASSI si è pronunciato in senso contrario aila proposta relativa alla soppressione del comma 3 dell'articolo 10-*bis*, il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che tale disposizione costituisce un possibile preludio a ricorsi promossi da ricercatori e il riconoscimento di uno *status* diverso: nel sistema attuale il ricercatore non ha che una mera aspirazione, attraverso la partecipazione ai concorsi, al conseguimento della qualifica di docente, né è opportuno introdurre norme che sembrano aprire la strada ad una progressione automatica di carriera.

Propone infine che la Commissione formuli la ulteriore condizione che all'articolo 12 venga soppresso il secondo periodo del comma 2 e in ogni caso venga sancita e riconfermata l'intangibilità della titolarità dell'insegnamento.

Previa dichiarazione di astensione del relatore Giovanni FERRARA sulla condizione relativa ail'articolo 7, comma 2, la Commissione delibera quindi di esprimere il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che, in via generale, si provveda al coordinamento delle disposizioni del testo unificato con quelle contenute nel provvedimento istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

che, all'articolo 2, comma 4, vengano precisate le forme, i contenuti e le garanzie dei rapporti di collaborazione con soggetti esterni all'università, sia pubblici sia privati;

che all'articolo 7, si preveda che i decreti presidenziali di cui al comma 1 costituiscano un vincolo per gli statuti delle università;

che all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, siano soppresse le parole "riduzione e";

che all'articolo 7, comma 2, si preveda che, qualora il ministro, nel proporre, per l'emanazione, i decreti di cui al comma 1, non intenda conformarsi al parere del Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare, i provvedimenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri;

che all'articolo 8, comma 2, si preveda che il Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare sia composto per metà da membri designati dal CUN e per metà da membri designati dal ministro, dei quali due nell'ambito di una rosa di nominativi indicati dal CNEL e due nell'ambito di una rosa di nominativi indicati dalla Conferenza dei rettori;

che all'articolo 9 vengano soppresse le parole "i limiti delle possibilità di iscrizione al fuori corso";

che all'articolo 10 venga soppresso il comma 2;

che all'articolo 10-*bis* vengano soppressi i commi 2 e 3 (pur essendo, infatti, avvertita l'esigenza che le disposizioni in esame mirano a soddisfare, la soluzione proposta non appare adeguata);

che all'articolo 12 venga soppresso il secondo periodo del comma 2 ed, in ogni caso, venga sancita e riconfermata l'intangibilità della titolarità dell'insegnamento ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

NO ALLA PARITA' ECONOMICA TRA ORDINARI E ASSOCIATI

IL TESTO DELLA SECONDA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO GLI ASSOCIATI

Già la Corte costituzionale si era espressa contro gli associati il 24 ottobre 1988 (v. testo della sentenza nel n. 50, novembre 1988, pp. 8-9 di "Università Democratica"). Questa sentenza dimostra ulteriormente quanto difficile é la battaglia per ottenere un riordino della docenza che alteri l'attuale piramide gerarchica.

Tenendo anche conto della forza dell'avversario (fortemente presente anche nel Parlamento, nei partiti e nei sindacati) abbiamo mesi fa (v. "Università Democratica", n. 50, novembre 1988, p. 5) riproposto "agli associati -anche nel loro diretto interesse- di unirsi ai ricercatori nella battaglia per la riforma democratica dell'università".

Abbiamo in quell'occasione criticato i contenuti limitati della piattaforma del coordinamento nazionale degli associati osservando "che finora il coordinamento degli associati si é mosso nell'illusione che gli associati stessi potessero, 'ope legis', diventare ordinari attraverso le sentenze della magistratura."

Abbiamo, in particolare, criticato quanto affermato in un documento del coordinamento degli associati dell'1.9.88 che era contrario a mettere "sullo stesso piano problematiche e rivendicazioni che si trovano in stadi di maturazione oggettivamente diversi ma hanno anche supporti giuridici e, persino, costituzionali (sic!) che non hanno niente a che spartire fra loro."..."Per questo motivo é inaccettabile la proposta di qualcuno di fare fronte comune.".

Abbiamo allora detto che "queste posizioni sono pericolose, corporative e miopi, e vanno combattute e battute."

Dopo l'ulteriore batosta per gli associati rappresentata da questa seconda sentenza della Corte costituzionale, e dopo che, per i contenuti corporativi e velleitari della sua piattaforma e per il suo isolamento, nulla gli associati hanno ottenuto, ci si aspettava dal Coordinamento stesso un ripensamento. Invece, come si legge in un suo documento, "il Coordinamento intersedi comprende pienamente le motivazioni che sono alla base delle rivendicazioni portate avanti dalle altre componenti accademiche; tuttavia, é del parere che non gioverebbe a nessuno fare, aprioristicamente, causa comune. per cui decide che ognuno debba percorrere la propria strada, servendosi dei mezzi di cui dispone e senza intralciare il cammino degli altri."

I ricercatori invece pensano che il "fare ognuno la propria strada" ha finora solo fatto sbattere la testa al muro agli associati e ha rafforzato gli avversari degli associati e dei ricercatori.

Pertanto i ricercatori si coordineranno con tutti quegli associati che saranno disponibili ad una battaglia comune per un organico unico della docenza universitaria articolata in tre fasce, con possibilità di passaggio da una fascia all'altra senza limiti di posti, con presa immediata di servizio e il mantenimento della sede. I ricercatori vogliono pure modificare, nella stessa percentuale, il rapporto del trattamento economico tra associati ed ordinari e tra ricercatori e associati. Infine i ricercatori vogliono che in tutti gli organismi universitari ci sia la presenza paritetica delle tre categorie e che l'elettorato passivo venga esteso agli associati e ai ricercatori.

Sentenza n. 87
Anno 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Braga Giampietro ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanza 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Polacco Renato, Volponi Luciano ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

udito l'avvocato Alfredo Bianchini per Polacco Renato, Volponi Luciano ed altri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento in cui i ricorrenti, professori associati, avevano richiesto l'accertamento del diritto a percepire lo stipendio di professori ordinari, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa il 14 gennaio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione all'art. 76 della Costituzione, nonché dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Il giudice *a quo* disattende anzitutto la tesi di una omogeneità di situazioni che, secondo i ricorrenti, caratterizzerebbe gli associati e i docenti di prima fascia, argomento avanzato a sostegno di una asserita lesione del principio d'eguaglianza.

Si sottolinea a riguardo come la diversità degli accessi concorsuali sottenda una differente esperienza e maturità scientifica, essendo in particolare richiesta al professore di prima fascia la dimostrazione del possesso di un requisito superiore rispetto a quello degli associati: con riguardo a questi ultimi verrebbe affidato infatti alla prova didattica il compito di compensare la minore esperienza nella ricerca.

Sotto tale profilo troverebbe perciò una precisa giustificazione la previsione di un trattamento economico inferiore, con conseguente esclusione della violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Viceversa la non manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione deriverebbe, a parere del Tribunale amministrativo regionale, dalla mancanza, nella legge di delega, di qualsivoglia determinazione dei criteri sulla base dei quali quantificare gli stipendi dei professori delle due fasce. Ne conseguirebbe l'uso, nel decreto delegato, di un potere non attribuito dal legislatore. Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma di delegazione si sarebbe limitata a prevedere l'incentivazione a favore dell'opzione per il tempo pieno, richiamando altresì attribuzioni e compiti in realtà non individuati dalla legge se non attraverso la generica previsione di funzioni d'insegnamento e ricerca (da ritenersi logicamente comuni ad associati ed ordinari e quindi prive di capacità caratterizzante).

La lacuna andrebbe ravvisata nell'omessa fissazione dei principî atti a determinare il trattamento «base» sul quale calcolare l'aumento in favore di chi scegliesse il tempo pieno e, conseguentemente, nella mancata precisazione dei criteri direttivi per differenziare il trattamento economico delle due fasce.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza, osservando come l'attività legislativa del Governo si sia ispirata tanto ai criteri ben determinati dalla norma delegante, quanto al principio (enunciato dalla giurisprudenza costituzionale) del necessario collegamento tra retribuzioni apicali dei docenti universitari e trattamento dei dirigenti dello Stato.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite alcune parti private, associandosi alla prospettazione del giudice *a quo*.

Nell'imminenza dell'udienza, ulteriore memoria è stata presentata da alcuni dei ricorrenti nel giudizio *a quo* i quali hanno sottolineato la novità della prospettazione, evidenziando come la questione venga essenzialmente a concernere l'illegittimità della legge di delega, censurata per aver fatto riferimento a determinati criteri «a cui avrebbe dovuto richiamarsi l'autorità governativa delegata» che non erano stati poi specificati

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 14 gennaio 1988 (R.O. n. 354/1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), in relazione all'art. 76 della Costituzione, nonché dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Secondo il T.A.R. rimettente, il legislatore avrebbe attribuito al Governo il potere di fissare gli stipendi dei professori universitari delle due fasce senza determinare criteri direttivi in merito, e quindi il Governo nella norma del decreto delegato sul punto in discussione avrebbe fatto uso di un potere che non gli era stato legittimamente attribuito nella legge di delega. Di qui il *vulnus* dell'art. 76 della Costituzione ad opera del legislatore delegante e degli artt. 76 e 77 della Costituzione da parte del Governo delegato.

2. — La questione è infondata.

L'art. 12, primo comma, lettera o), della legge n. 28 del 1980 delega il Governo «a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate».

Il legislatore, con siffatta formulazione, ha inteso demandare al Governo la revisione del trattamento economico dei professori universitari, vincolandone la discrezionalità in un duplice ordine di criteri direttivi: 1) per i professori ordinari e straordinari che costituivano, all'atto della emanazione della delega, il solo personale esistente nel ruolo dei professori universitari, criterio direttivo è la realizzazione del nuovo «regime di impegno a tempo pieno» con la relativa disciplina delle incompatibilità, nonché con la previsione di un incentivo consistente in «un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito»; tale regime, descritto nelle lettere b), c) e d) del comma primo dell'art. 4, della legge di delega, è esteso ai professori associati dal penultimo comma del successivo art. 5; 2) per i professori associati e per i ricercatori, che rappresentavano le ancora non esistenti ma istituende figure di personale universitario, criterio direttivo è la considerazione «delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge». Che qui si tratti di «riferimento a previsioni inesistenti», è opinione del giudice rimettente non avvalorata dalla lettura dell'intero contesto della legge, richiamato dalla costruzione *per relationem* delle disposizioni. Questa Corte, in sentenza n. 156 del 1987, ha affermato che «la determinazione dei principî e criteri di cui all'art. 76 della Costituzione ben può avvenire *per relationem*, con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici».

A fortiori la catena delle indicazioni *per relationem* può svolgersi all'interno del contesto della stessa legge, nella quale vanno individuati i singoli dati di riferimento: a) per i ricercatori «attribuzioni e compiti» risultano analiticamente definiti nel primo comma dell'art. 7, e cioè «contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica», assolvere «compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni», collaborare «con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea», partecipare «alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali»; b) per i professori associati «attribuzioni e compiti» risultano sinteticamente in positivo dal partecipare essi alla «unitarietà della funzione docente» *ex* art. 3, primo comma, della legge di delega, insieme ai professori ordinari e straordinari; ma ulteriormente si specificano sulla base della lettera g), del primo comma dell'art. 4, il quale ha riservato tassativamente ai soli professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea, coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca e di gruppi di ricerca, prevedendo peraltro qualche deroga, per «motivato impedimento», soltanto per la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali.

A tali «criteri direttivi» enunciati direttamente o indicati *per relationem* vanno aggiunti i «principî» del sistema del riordino affidati dal legislatore al Governo.

Tra i «principî» indubbiamente va collocata la distinzione delle figure dei professori di prima e di seconda fascia, espressamente stabilita dall'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 28 del 1980.

È questo il più rilevante dei principî fondanti il riordino della docenza universitaria perché risponde in forma nuova alle due finalità dell'istruzione superiore: «promuovere il progresso della scienza» e «fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni», secondo la formulazione dell'art. 1, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (che eredita storicamente la definizione della legge Casati 13 novembre 1859, n. 3725, all'art. 47: «L'istruzione superiore ha per fine d'indirizzare la gioventu, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la coltura scientifica e letteraria»).

Le incombenze della attività scientifica e della preparazione agli uffici e alle professioni hanno da sempre rappresentato un nodo problematico nella concreta esperienza della vita

accademica, essendo l'una non scindibile dall'altra non solo rispetto alla utilità sociale richiesta alla istituzione universitaria, ma anche per il necessario scambio di esperienze tra insegnamento e ricerca, e tuttavia non sempre entrambe assolte con pari assiduità sia per diversità di attitudini e di talenti personali sia per specifiche assorbenti esigenze teoriche o applicative delle singole discipline.

Poteva a questo proposito essere avanzato il modello o principio della separazione dei compiti di ricerca scientifica da quelli didattici affidati rispettivamente a distinti organici di studiosi e di insegnanti. Al contrario, dinanzi alla crescente domanda della didattica in una congiuntura di critica e veloce evoluzione della cultura e del sapere scientifico, il legislatore delegante ha ritenuto di salvaguardare il perseguimento della combinazione dei due fini istituzionali dell'Università, aggiungendo alla figura tradizionale del professore universitario, scelto per consolidato merito scientifico, quella di un docente di cui fosse accertata soltanto la idoneità scientifica e didattica.

Il «principio» della tipologia duplice dei professori universitari, il «criterio» dell'incentivazione della scelta del regime d'impegno a tempo pieno e quello della commisurazione dei trattamenti economici secondo le attribuzioni e i compiti, risultano essere sufficientemente indicati, o in via esplicita o *per relationem*, dal legislatore delegante in modo che la prima delle norme impugnate per preteso difetto di delega non appare censurabile di inottemperanza al precetto di cui all'art. 76 della Costituzione.

Pretendere di più dal legislatore delegante significherebbe chiedergli il *quantum* del «trattamento economico «base», cioè quello su cui operare l'aumento percentuale a favore del personale che optava per il regime a tempo pieno», nonché il *quantum* «della differenziazione del trattamento economico degli appartenenti alle due fasce». Ma saremmo allora non nell'ambito di principî e criteri direttivi, bensì in quello della fissazione di basi di calcolo, che lascerebbe al Governo non la necessaria discrezionalità delle opportune determinazioni tecniche ma solo l'incarico di eseguire operazioni aritmetiche.

3. — Caduta la censura del difetto di delega, resta da verificare non se il Governo abbia fatto uso di un potere non legittimamente attribuitogli, ma se nell'area della discrezionalità, identificata e delimitata dai principî e criteri direttivi della delega, abbia operato scelte rispetto alle quali «il potere di intervento della Corte [...] non può andare oltre il controllo di ragionevolezza» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 1981).

La seconda norma impugnata, l'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, al secondo comma stabilisce: «Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione».

Nell'esercizio delegato di potestà legislativa discrezionale, correttamente il Governo ha fatto ricorso, per l'individuazione di una base di calcolo su cui quantificare i trattamenti economici dei professori universitari, ad un dato non eludibile di riferimento, quale è la retribuzione del dirigente generale dello Stato di livello A, stante la tendenza della legislazione (d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19; legge 18 marzo 1958, n. 311; legge 26 gennaio 1962, n. 16; d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373; d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749; legge 18 marzo 1968, n. 249) ad equiparare il trattamento economico apicale dei professori universitari a quello dei dirigenti generali.

In proposito questa Corte, con sentenza n. 219 del 1975, ha statuito che «tale equiparazione (sotto il profilo sottolineato del potenziale accesso ad identico vertice di coefficiente o parametro terminale) delle due categorie in discorso — traducendo, per la sua non accidentalità ma anzi uniforme ripetizione in un notevole arco temporale, un giudizio di valore espresso dal legislatore *ex suo ore*, in termini di equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente diverse dei docenti e dei dirigenti — non poteva non porsi come un limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo».

A maggior ragione, nel caso di potestà legislativa delegata a fini di riordino o riforma, un dato ordinamentale preesistente, quando non sia espressamente escluso dal legislatore delegante, non può non funzionare come limite o criterio guida delle scelte discrezionali del Governo. D'altra parte tale dato era presente nell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge di delega là dove si richiamava il trattamento economico dell'ultima classe di stipendio dei professori ordinari; ed è esplicitamente qualificato come principio del sistema normativo delle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali nell'art. 36, ottavo comma, dello stesso decreto delegato n. 382 del 1980: «Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, *in applicazione dei principî derivanti dalle norme* sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali». Avere adottato tale criterio pone la norma al riparo da censure per quanto concerne sia il controllo di ragionevolezza che quello del rispetto della delega.

4. — Il quinto comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980 dispone: «Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione, al professore della prima fascia».

Il Governo ha inteso con questa proporzione corrispondere al criterio direttivo di cui all'art. 12, primo comma, lettera o), della legge n. 28 del 1980 che suona: «tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge».

Trattasi di misurazione del valore di prestazioni didattiche qualitativamente non omogenee *quoad personam*, i professori di prima fascia essendo selezionati per la piena maturità scientifica, *ex* art. 41 del d.P.R. n. 382 del 1980, i professori di seconda fascia per la idoneità scientifica e didattica, *ex* art. 42 dello stesso d.P.R. n. 382; oltreché di prestazioni diverse *quoad rem*, essendo i professori di seconda fascia esclusi dalle «funzioni riservate» ai professori di prima fascia (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 990 del 1988).

La valutazione quantificante la differenza delle retribuzioni rientra nella discrezionalità del Governo, così come diretta dal criterio fornito dal legislatore delegante, e non appare censurabile di irragionevolezza.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, con la medesima ordinanza, in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

F.to: Francesco SAJA, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Doro MINELLI, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: MINELLI

LA CAMERA APPROVA IL DDL PER L'ISTITUZIONE DEL MINISTERO UNIVERSITA'-RICERCA

La Camera (o meglio le commissioni riunite Affari costituzionali e Cultura in sede deliberante, in poche sedute di pochi minuti) ha approvato con alcune modifiche il ddl per l'istituzione del nuovo ministero università-ricerca.

La discussione é iniziata il 29 marzo 1989 ed é finita il 20 aprile 1989. Per mancanza di soldi non siamo in grado di riportare i resoconti di tutte le sedute. Ci limitiamo a riportare le parti riguardanti la discussione dell'art. 15 (senato accademico integrato) e le dichiarazioni di voto.

Il 28 aprile 1989 si é svolta la discussione generale, in sede deliberante, nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del Senato. Il 3 maggio 1989 si dovrebbe passare alla votazione finale del provvedimento e così il ministero é fatto.

Il testo definitivo del provvedimento sarà riportato nel prossimo numero di "Università Democratica". Qui, dopo i "pezzi" di resoconti, riportiamo il testo dell'art. 15 così come modificato alla Camera.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 aprile 1989, ore 11,5. — Presidenza del Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA. — Interviene il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

* * * * *

Si passa alla discussione dell'articolo 15, al quale sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, al quale il direttore amministrativo interviene con voto deliberativo, integrato.

15. 1.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* un biennio.

15. 2.

Labriola.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: In tal caso gli statuti *fino alla fine del comma con le parole:* In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

a) 10 rappresentanti dei professori ordinari;

b) 10 rappresentanti dei professori associati;

c) 10 rappresentanti dei ricercatori;

d) 10 rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

e) 10 rappresentanti degli studenti;

f) dal rettore.

Per ogni componente il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 3.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole da: In tal caso gli statuti *fino alla fine del comma con le parole:* In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

a) dieci rappresentanti dei professori ordinari;

b) dieci rappresentanti dei professori associati;

c) dieci rappresentanti dei ricercatori;

d) dieci rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

e) dieci rappresentanti degli studenti;

f) dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 4.

Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

Al comma 2 dell'articolo 15, sostituire da: In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato: *fino alla fine, con:* In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal consiglio di ateneo composto da:

a) dieci rappresentanti dei professori ordinari;

b) dieci rappresentanti dei professori associati;

b)* dieci rappresentanti degli assistenti ordinari;

c) dieci rappresentanti dei ricercatori;

d) dieci rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

e) dieci rappresentanti degli studenti;

f) dal rettore.

Per ogni componente, il numero dei rappresentanti da eleggere è ripartito in non più di cinque aree scientifico-disciplinari in misura proporzionale agli appartenenti alle aree stesse.

15. 18.

Mattioli.

All'articolo 15, al comma 2, sostituire le parole da: senato accademico *fino alla fine, con le seguenti:* Consiglio costituente di ateneo, presieduto dal rettore e composto nel modo seguente:

a) un rappresentante per ciascun consiglio di facoltà, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;

b) un rappresentante per ciascun consiglio di corso di laurea, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;

c) un rappresentante per ciascun consiglio di dipartimento, eletto tra tutti i suoi membri senza distinzione di categoria;

d) un rappresentante dei professori ordinari e associati, eletti da questi al loro interno in numero pari al totale del punto *a)*;

e) rappresentanti dei ricercatori, assistenti di ruolo, eletti da questi al loro interno, in numero pari al totale dei punti *a)* e *b)*;

f) rappresentanti del personale non docente, tecnico ausiliario, amministrativo, ecc. eletto da tale personale al suo interno in numero pari al totale dei punti *a), b)* e *c)*;

g) rappresentanti degli studenti eletti da questi al loro interno in numero pari al totale dei punti *a), b)* e *c).*

15. 5.

Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'emendamento 15. 6, alla lettera b), *aggiungere dopo:* ricercatori *le seguenti parole:* e degli assistenti di ruolo.

0. 15. 6. 1.

Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'emendamento 15. 6, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente: b*)* da un ugual numero dei rappresentanti degli assistenti di ruolo.
0. 15. 6. 2.
Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le lettere da a) *fino alla* e) *compresa, con le seguenti:*

a) da un egual numero di professori associati eletti dai professori di ruolo;

b) da un egual numero di rappresentanti dei ricercatori;

c) da un egual numero di rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

d) da un egual numero di rappresentanti degli studenti.
15. 6.
Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 2, lettera c), *dopo la parola:* area, *aggiungere le seguenti:* e la rappresentanza degli assistenti del ruolo ad esaurimento, con lo stesso rapporto di rappresentanza dei ricercatori.
15. 25.
Cafarelli.

All'articolo 15, comma 2, lettera c), *dopo le parole:* fra i ricercatori *aggiungere le seguenti:* e gli assistenti.
15. 20.
Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 15, comma 2, lettera c), *dopo le parole:* fra i ricercatori *aggiungere le seguenti:* e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
15. 24.
Carelli.

All'articolo 15, comma 2, alla lettera c), *aggiungere dopo la parola:* ricercatori: *le seguenti:* e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
15. 22.
Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'articolo 15, comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) da rappresentanti dei professori incricati e dagli assistenti eletti con lo stesso rapporto di rappresentanza dei ricercatori;
15. 21.
Poli Bortone, Rallo, Tassi, Tatarella.

All'articolo 15, comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) da rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera *b)* fra gli assistenti di ruolo della stessa area.
15. 23.
Arnaboldi, Tamino, Russo Franco.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal consiglio di amministrazione composto dal rettore e dai membri elettivi, sentita la commissione d'ateneo.
15. 7.
Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole da: Senato *ad* amministrazione, *con le parole:* dal consiglio di amministrazione e dai membri elettivi, sentita la commissione di ateneo.
15. 8.
Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, sopprimere il comma 4.
15. 9.
Soave, Gelli.

All'articolo 15, sopprimere il comma 4.
15. 10.
Guerzoni, De Julio.

All'articolo 15, al comma 4, sopprimere la lettera b).
15. 11.
Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, al comma 4, sostituire le lettere c) *e* d) *con le seguenti:*

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente.
15. 12.
Poli Bortone, Tassi, Tatarella, Rallo.

All'articolo 15, comma 4, lettera d), *aggiungere alla fine le seguenti parole:* e del personale non docente.
15. 13.
Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

All'articolo 15, comma 4, lettera f), *sostituire le parole:* previsto dalla normativa vigente *con le seguenti:* presenti nell'università, ivi compresi i rappresentanti degli appartenenti ai ruoli ad esaurimento.
15. 14.
Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 5, dopo le parole: Università italiana per stranieri di Perugia *aggiungere le seguenti:* la Scuola di lingue e cultura italiana per stranieri di Siena.
15. 19.
De Carolis.

All'articolo 15, comma 6, aggiungere in fine le parole: fino all'entrata in vigore della legge sull'autonomia di cui all'articolo 6, l'autonomia finanziaria di spesa è limitata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali ai sensi del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
15. 15.
Ferrara, Soave, Gelli.

All'articolo 15, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento è disposto, anche in soprannumero, per il personale della carriera direttiva delle università, al maturare di un'anzianità pari al numero degli anni che erano richiesti dalle precedenti leggi per il conseguimento della qualifica stessa.
15. 16.
Poli Bortone, Rallo, Tatarella, Tassi.

All'articolo 15, comma 8, aggiungere in fine le parole: a cui partecipano rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo.
15. 17.
Arnaboldi, Russo Franco, Tamino.

Il relatore della I Commissione, Stelio DE CAROLIS, esprime parere favorevole agli emendamenti Poli Bortone ed altri 15. 20, Carelli 15. 24 ed Arnaboldi ed altri 15. 22 e parere contrario agli altri emendamenti; dichiara inoltre di ritirare il proprio emendamento 15. 19.

Il deputato Adriana POLI BORTONE dichiara di ritirare i propri emendamenti, con l'eccezione dell'emendamento 15. 20.

Il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA, illustra il proprio emendamento 15. 2. diretto ad ampliare il termine di cui al comma 2 per venire incontro alle preoccupazioni del mondo universitario in ordine ai tempi di approvazione della legge di attuazione dei princìpi di autonomia delle università.

Dopo che il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, contrario all'emendamento Labriola 15. 2, ha fatto presente che il termine di un anno costituisce una sollecitazione per il Governo e il Parlamento a

rispettare l'impegno che hanno assunto, il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, ribadisce che l'inutile decorso del termine di un anno potrebbe riflettersi negativamente sulle università.

Il deputato Giancarlo TESINI dichiara che il gruppo della democrazia cristiana si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo, ribadendo che la nascita del nuovo Ministero non dovrà comportare un mero trasferimento di competenze, ma dovrà invece costituire un elemento innovativo di grande significato.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Labriola 15. 2 e l'emendamento Mattioli 15. 18, dopo che il Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA, ha dichiarato che, stante l'assenza dei presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 3, si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Dopo che il deputato Francesco CAFARELLI ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento Carelli 15. 24, e di ritirare il proprio emendamento 15. 25, e previa dichiarazione di voto favorevole a nome del gruppo comunista del deputato Bianca GELLI, le Commissioni approvano gli emendamenti Poli Bortone ed altri 15. 20, Carelli e cafarelli 15. 24 e Arnaboldi ed altri 15. 22, avendo il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, precisato che essi debbano considerarsi di identico contenuto.

Stante l'assenza dei presentatori degli emendamenti 15.23 e 15. 8, che sdi intende che vi abbiano rinunciato, le Commissioni respingono gli identici emendamenti Soave e Gelli 15. 9 e Guerzoni e De Julio 15. 10.

Stante l'assenza dei presentatori dell'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 11, che si intende vi abbiano rinnciato, il deputato Adriana POLI BORTONE, rettificando la propria precedente dichiarazione, dichiara di non ritirare il proprio emendamento 15. 12 e ne raccomanda l'approvazione.

Dopo che il relatore per la I Commissione, Stelio DE CAROLIS, ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, e previa dichiarazione di voto favorevole del deputato Francesco CASATI, le Commissioni approvano l'emendamento Poli Bortone ed altri 15. 12 e respingono l'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 13, fatto proprio dai deputati Gianni MATTIOLI e Bianca GELLI.

Il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, dichiara di far proprio l'emendamento 15. 19, ritirato dal relatore De Carolis, sottolineando l'opportunità di ricomprendere nella disciplina generale delle università anche la scuola per stranieri di Siena.

Dopo che il relatore per la I Commissione, Stelio DE CAROLIS, ha espresso parere favorevole e che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio RUBERTI, ha ricordato che è in corso l'esame di un provvedimento specifico sull'istituto di Siena, e dopo che il deputato Sergio SOAVE ha invitato a ritirare l'emendamento in questione per i motivi esposti dal ministro, il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, insiste per la votazione dell'emendamento 15. 19, ribadendo l'opportunità di ricomprendere nell'elenco di cui al comma 5 anche la scuola per stranieri di Siena, fermo restando che ciascun istituto ivi indicato ha una sua autonoma e distinta disciplina.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 15. 19, fatto proprio dal Presidente Labriola, respingendo successivamente l'emendamento Ferrara ed altri 15. 15, nonché l'emendamento Arnaboldi ed altri 15. 17, fatto proprio dal deputato Gianni MATTIOLI; approvano infine l'articolo 15 del disegno di legge come modificato dagli emendamenti accolti.

* * * * *

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 20 aprile 1989, ore 9,40. — Presidenza del Presidente della I Commissione Silvano LABRIOLA indi del Presidente della VII Commissione Mauro SEPPIA. — Interviene il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

* * * * *

Il Presidente della I Commissione, Silvano LABRIOLA, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge.

Il deputato Gianni TAMINO preannuncia il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria, motivato dalla considerazione che il provvedimento, nonostante le modifiche apportate al testo approvato dal Senato ed anche a causa della reiezione di numerosi emendamenti migliorativi presentati dal suo gruppo non appare adeguato a rispondere al cambiamenti reali avvenuti nel mondo dell'università e della ricerca, né appare funzionale a promuovere lo sviluppo sociale del paese.

Il deputato Sergio SOAVE preannuncia l'astensione del gruppo comunista, salutando tuttavia con favore la conclusione dell'*iter* di un provvedimento che consente il coordinamento delle attività di ricerca e ricordando in proposito di aver espresso consenso al trasferimento in sede legislativa, allorché si era manifestato il rischio che l'esame da parte dell'Aula avrebbe ritardato i tempi della sua approvazione.

Sottolineando che, su iniziativa del suo gruppo, sono stati apportati miglioramenti al testo proveniente dal Senato, per quanto riguarda il tema dell'autonomia statutaria e regolamentare delle università, dichiara che lasciano invece perplessi i tentativi di recupero della maggioranza attraverso emendamenti surrettizi, di significato poco chiaro, come pure lasciano perplessi l'approvazione dell'emendamento Sterpa ed altri all'articolo 11, e la reiezione degli emendamenti del gruppo comunista relativi al rapporto tra la Conferenza dei rettori e gli altri organismi rappresentativi, questione che dovrà certamente essere riesaminata al Senato. Osservando che tali tentativi gettano ombra sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento, auspica che le modifiche introdotte in questa sede non si traducano in un ritardo nella sua approvazione.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE preannunciando il voto favorevole della democrazia cristiana sul disegno di legge, che segna l'apertura di una nuova era della università italiana, quella della autonomia, rileva che la snellezza del provvedimento, oltre che da ragioni sostanziali, è motivata dalla sua propedeuticità rispetto al provvedimento di attuazione dell'autonomia universitaria. Auspica a tale proposito che, secondo gli impegni assunti dal ministro, il disegno di legge sull'autonomia universitaria venga presentato al più presto, tenuto conto che le interazioni tra i due provvedimenti sono tali che un ritardo nell'approvazione del secondo comporterebbe il rischio della mancata attuazione di quello oggi approvato.

Il deputato Gianni MATTIOLI dichiara che il gruppo verde si asterrà nella votazione finale del provvedimento, dal momento che esso non sembra rappresentare gli intendimenti dichiarati dal ministro, ma è invece il risultato dell'impatto di quegli intendimenti con la società politica, impatto che ha portato ad un provvedimento discutibile, anche a seguito dell'approvazione di emendamenti da valutarsi negativamente, come quello d'iniziativa dei deputati Tesini ed altri relativo all'articolo 11. Esprimendo quindi approvazione per l'azione del ministro e riprovazione per i risultati raggiunti dal mondo politico, si pronuncia negativamente anche su altre scelte compiute sulla materia, quali il parere della VII Commissione sul piano quadriennale dell'università ed il provvedimento sugli ordinamenti didattici. Dopo aver osservato inoltre che l'approvazione dei suoi emendamenti all'articolo 15 avrebbe apportato miglioramenti significativi, auspica che l'accoglimento degli ordini del giorno possa comunque consentire il raggiungimento di importanti risultati.

Il deputato Sergio DE JULIO preannuncia l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sul disegno di legge, che pur ritiene necessario, oltre che per la crescente importanza che la ricerca ha assunto nel paese, anche per l'esigenza di operare un salto di qualità nella capacità di programmazione e di coordinamento delle attività di ricerca, la cui gestione centralizzata e di tipo burocratico mal si concilia con una realtà che è il centro delle innovazioni del paese ed è inoltre in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione. Dopo aver ricordato che la consapevolezza della necessità di tale sforzo di coordinamento ha portato alla proposta di istituzione del nuovo ministero, anche quale punto qualificante del programma di Governo, ribadisce che l'avvenuta decisione di introdurre modifiche al testo trasmesso dal Senato avrebbe dovuto consigliare l'approvazione degli emendamenti migliorativi presentati dal suo gruppo, i maggiori contrasti si sono invece manife-

stati nell'ambito della maggioranza ed hanno portato ad una dilatazione dei tempi di approvazione del provvedimento: in questo senso l'astensione del suo gruppo ha anche il significato di un atteggiamento di attesa rispetto ai complessi adempimenti che il ministro ed il Governo dovranno compiere per assicurare la piena attuazione della riforma.

Il deputato Adriana POLI BORTONE ricorda che il gruppo del MSI-DN avrebbe ritenuto preferibile che il provvedimento fosse approvato dall'Assemblea, al fine di conferire maggiore solennità all'adempimento di un impegno assunto dal Parlamento: pur essendo contrario in linea di principio all'istituzione di nuovi ministeri, il suo gruppo ritiene necessaria infatti una normativa di principio salda, che consenta anche un recupero di risorse a favore della ricerca. Esprime perciò perplessità per la reiezione degli emendamenti migliorativi da lei presentati e per il mancato chiarimento del rapporto tra autonomia universitaria e sistema centralizzato, sottolineando la necessità di una rapida approvazione del provvedimento di attuazione dell'autonomia.

Dopo aver osservato che restano insoluti i problemi del personale, rileva che il suo gruppo ha votato a favore dell'articolo aggiuntivo Labriola 8. 01, anche per far emergere una incomprensibile contraddizione di principio, costituita dall'aver voluto inserire disposizioni a favore solo di una categoria del personale, senza nulla disporre in ordine ai ricercatori. Auspicando che l'istituendo CNST non diventi di fatto un sostituto del CUN, riconosce che pure sono stati apportati miglioramenti rispetto al testo approvato dal Senato e preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo.

Il deputato Nicola SAVINO preannuncia il voto favorevole del gruppo socialista su tale provvedimento, da lungo tempo atteso e varato con la collaborazione di tutti i gruppi. Nel ringraziare i relatori ed il ministro per il proficuo lavoro svolto, sottolinea l'importanza di tale legge fortemente voluta dagli ambienti accademici e culturali del paese. Si tratta di una riforma necessaria in vista del 1992 e che assicurerà alla ricerca nazionale una maggiore dinamicità; augurandosi che tale impostazione favorevole all'autonomia possa estendersi anche al riordino di altri rami dell'amministrazione.

Auspica, infine, una rapida approvazione da parte del Senato così da non ritardare ulteriormente l'attuazione di tale riforma.

Il deputato Guglielmo CASTAGNETTI annuncia il voto favorevole del gruppo repubblicano su tale provvedimento che è destinato a dare organicità al settore dell'università e della ricerca. Tale riforma è strettamente collegata al varo del piano quadriennale per l'università e al progetto di legge sull'autonomia universitaria. È infine preoccupato per il fatto che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Labriola 8. 01 interferendo su problemi attinenti al personale, possa rallentare ulteriormente l'*iter* del provvedimento in Senato.

Le Commissioni riunite approvano infine con votazione nominale, il disegno di legge n. 3236 nel suo complesso, modificato. Risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge Fiandrotti ed altri n. 53, Montali ed altri n. 433, Piro e Seppia n. 472.

TESTO DELL'ART. 15 (Senato accademico integrato) dopo le modifiche apportate dalla Camera

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.

2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal senato accademico, integrato:

a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare l'entità delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;

b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari, e un professore associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 6;

c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui alla lettera *b*) fra i ricercatori della stessa area; e gli assistenti

d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque;

e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera *a*), con arrotondamento alla unità superiore.

3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

4. Gli statuti devono comunque prevedere:

a) l'elettività del rettore;

b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;

c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;

d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente.

e) l'adozione di *curricula* didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;

f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;

g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.

5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingue e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici e ausiliari.

8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.

A PALERMO I RICERCATORI PROSEGUONO LA LORO BATTAGLIA PER UNA CORRETTA GESTIONE DELL'ATENEO

I due "ritagli" qui riportati sono stati tratti dal n. 4, aprile 1989 di "GRANDEVU'", mensile di cultura e politica che si stampa a Palermo.

La lettera qui a fianco é stata pubblicata, senza i due primi periodi, anche da "L'Ora".

Sull'ateneo palermitano v. n. 53, febbraio 1989, p. 13, e n. 54, marzo 1989, pp. 8-9, di "Università Democratica".

UN ATENEO DA CAMBIARE

La stampa nazionale continua a fare da palcoscenico per l'aspra lotta che da anni è in corso per la carica di rettore dell'Università di Palermo. Si tratta di una contrapposizione tra coloro che in realtà hanno sempre cogestito l'ateneo palermitano condividendo gli stessi metodi di governo. È tempo che tutti i gravi problemi dell'ateneo — quelli veri — vengano affrontati in modo non strumentale, andando sino in fondo alle singole questioni per trovare soluzioni concrete.

Perciò occorre una discussione che veda il coinvolgimento degli organismi dell'ateneo e di tutte le componenti universitarie, in aperto e serrato confronto con tutte le istituzioni operanti nel territorio.

Tra i principali problemi che sono stati finora «accantonati» c'è il rapporto privatistico che diversi docenti intrattengono con gli enti locali (soprattutto la Regione e il Comune) ottenendo finanziamenti e incarichi variamente retribuiti, talvolta con l'avallo del Senato accademico. In questo modo si impedisce un rapporto corretto e collettivo tra l'Università e gli enti locali.

Mancano nell'ateneo palermitano una politica complessiva della ricerca e organismi realmente intenzionati ad elaborarla e a gestirla.

Occorre attivare al più presto una specifica iniziativa per censire tutti i finanziamenti che a vario titolo e da varie fonti affluiscono nell'Ateneo e, a partire da questi dati, definire criteri di programmazione e di controllo delle risorse.

La irregolare costituzione di nuove strutture è solo un esempio, il più evidente, di un più generale modo di governare l'ateneo che privilegia interessi settoriali di coloro che possono contare sulla presenza dei loro amici nei vari organismi di gestione.

Non ci si riferisce solo all'istituto «Farmaco-chimico» costituito con un illegittimo decreto rettorale, ma anche alla più recente questione del centro Universitario «Latino-americano» la cui adesione da parte dell'ateneo di Palermo sta avvenendo secondo una procedura che vede pronunziarsi il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione prima che la Commissione di ateneo, organo tecnico competente, abbia espresso il suo parere.

Altre importanti questioni erano state da noi sollevate per contribuire ad avviare a effettiva soluzione problemi urgenti come quelli riguardanti il Policlinico e gli appalti.

La mancata stipula della convenzione Università-Regione per il Policlinico impedisce l'esplicarsi di una funzione assistenziale adeguata ai bisogni dell'utenza. E ciò mentre, in assenza di un servizio centralizzato di pronto soccorso e di accettazione, si sono create o si vorrebbero creare nuove strutture al di fuori di un organico quadro di riferimento, come nel caso del nuovo istituto di «Chirurgia generale, trapianti d'organo ed organi artificiali», costituito nonostante il motivato parere contrario della Commissione di ateneo. Nel frattempo perdura l'impossibilità di controllare l'ammontare effettivo della spesa del Policlinico i cui veri centri decisionali rimangono cliniche, istituti e, talora, singole cattedre.

Per quanto concerne l'edilizia, a fronte di rapporti contrattuali particolarmente complessi, con tempi di gestione difficilmente valutabili, è necessario che il Consiglio di amministrazione possa seguire le fasi esecutive degli appalti. A questo proposito non basta l'adozione di un albo degli appaltatori ma occorre anche limitare il ricorso alla trattativa privata ricorrendo alle procedure di licitazione privata e, ove possibile, all'appalto concorso e all'asta pubblica. In ogni caso è necessario impedire il ricorso a qualsiasi forma di sub-appalto.

In conclusione si tratta di realizzare una vera svolta nella gestione dell'ateneo e di instaurare un rapporto totalmente nuovo con gli enti locali, impegnando l'Università nel suo complesso nei confronti della realtà circostante con metodologia e finalità diverse.

Per fare questo è necessario un impegno diretto di tutte le componenti universitarie ma occorre anche un diverso atteggiamento dell'opinione pubblica e degli organi di informazione che troppo spesso accettano l'idea che l'università sia un problema che riguarda esclusivamente coloro che vi operano.

Rita Calabrese, Guido Masotto,
Fulvio Vassallo Paleologo
Rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di amministrazione dell'Università e dell'Opera universitaria

UNIVERSITA' PRO DOMO SUA

Ancora una volta l'Università si è sottratta a un dibattito necessario, urgente, indifferibile

di GUIDO MASOTTO

Il Convegno organizzato dalla FUCI sul tema «Università, Cultura, Città» tenutosi nell'aula magna della Facoltà di Economia e Commercio il 1° marzo scorso poteva essere una buona occasione per un confronto — finalmente — tra l'Università e la Città. Soprattutto poteva esserlo dopo che un'occasione era già stata deliberatamente sprecata dal Rettore il 21 febbraio, quando, in risposta alla conferenza d'ateneo richiesta dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio d'amministrazione dell'Università, aveva invece convocato una riunione del corpo accademico allargata ai sindacati, chiusa alla Città e alla stampa, con relazioni ad invito e con scarsi margini per un dibattito: una «conferenza per pochi intimi» l'ha definita un quotidiano. Anche questa occasione offerta dalla FUCI, senza alcuna colpa degli organizzatori, è andata sprecata. Ancora una volta l'Università si è sottratta ad un dibattito che rimane necessario, urgente, indifferibile. Su un corpo docente di circa 2000 persone, i docenti presenti erano pochissimi e non c'è stato nessun intervento di rilievo. I due professori invitati a tenere una relazione, hanno dato un contributo, dispiace dirlo, che laddove era in tema era accademico e astratto e laddove non era astratto era fuori tema; comune ai due interventi è stata la lontananza dall'attualità. Sia detto di passata, anche la stampa cittadina — questa volta invitata — ha mancato l'occasione; ha mancato forse, per disattenzione, di registrare un dibattito i cui momenti più interessanti, l'acuta analisi di Padre Pintacuda e l'appassionato intervento del Sindaco Orlando hanno (tra le tante cose da loro dette che meriterebbero una seria considerazione) descritto impietosamente l'Università di Palermo: «l'istituzione maggiormente cristallizzata per la difesa del potere... rimasta estranea al processo di rinnovamento... pachiderma burocratico capace soltanto di distribuire titoli di studio» per Pintacuda, un ateneo capace solo di indifferenza e di parcella... incapace perfino di farè uno sfregio» secondo Orlando. Quale ghiotta occasione, soprattutto per quella stampa più spesso attenta ai lati spettacolari di una vicenda che ad una accurata informazione! Invece niente, silenzio.

DUE INTERVENTI DI MASSIMO GRANDI

ospitati da "LA GAZZETTA DI FIRENZE". Il primo il 21 marzo 1989 e il secondo il 14 aprile 1989.

L'opinione di Massimo Grandi

Rettore, la riforma?

☐ Con la stessa rapidità con cui sembrano marciare gli iter parlamentari dei disegni di legge sul nuovo ministero dell'università e della ricerca scientifica e sulla riforma degli ordinamenti didattici, si vanno chiarendo gli scenari 'reali' degli schieramenti politici in atto. Sono schieramenti anche questi 'reali', di potere che niente hanno a che spartire con gli interessi dell'Università, della ricerca, della didattica, degli studenti.
E' la ragion politica, la forza contro la forza per la conquista o il rafforzamento di un rapporto egemonico su questo terreno. All'esterno la rappresentazione della politica copre ipocritamente il tutto con la commedia della ragion scientifica: serietà, selezione, riqualificazione, apertura alle forze giovani, niente carriere facili, no alle spinte corporative ecc., ecc.
Argomenti questi che di per sé non vogliono dire nulla, ma che sono di facile presa per chi non conosce, non è addentro a ciò che succede nell'università di tutti i giorni, nell'università senza aule, nell'università del 'mercato delle cattedre' dove concorsi con scadenza di legge biennale impiegano 4 o 5 anni per essere esplicati, dove vincere o perdere spesso non dipende da ciò che si conosce, ma da chi si conosce.
La nuova università, il nuovo ministero di Ruberti, che nelle speranze dei più avrebbe dovuto significare un nuovo modo di gestire la didattica e la ricerca in un evolversi dell'autonomia democratica della struttura prefigurata dalla legge 382 del 1980, in realtà se ha cambiato qualcosa lo ha cambiato proprio negando ciò che di buono la 382 introduceva.
Invece che sviluppo della dipartimentazione interdisciplinare rilancio delle Facoltà e dei senati accademici; invece che partecipazione democratica di tutte le componenti sugli organi di governo, rafforzamento delle presenze degli ordinari nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel Cun.
Nel contempo si affretta a riconfermare nella loro assenza proprio gli aspetti più deteriori dell'attuale sistema.
Uno di questi aspetti è quello legato agli attuali meccanismi concorsuali. A parole non esiste in Italia ormai più nessuno che abbia il coraggio di difenderli, nemmeno Ruberti, ma, come si dice "Finché si scherza, si scherza..." al momento in cui alcuni, quali ad esempio i ricercatori, ma non solo loro, propongono un reale superamento dell'attuale situazione, si levano gli scudi: i concorsi non si toccano, sono e dovranno rimanere così. I ricercatori, molti associati, le forze rappresentative sindacali e di categoria chiedono da tempo meccanismi di scorrimento tra le forze docenti (da ricercatore ad associato, da associato ad ordinario) più giuste, dove chi realmente merita abbia il diritto sacrosanto di veder premiato il proprio lavoro.
Il così detto giudizio d'idoneità tanto demonizzato dal potere baronale, non è una sanatoria né un ope legis.
Le commissioni sarebbero le stesse che attualmente giudicano i candidati nei concorsi, i meccanismi d'accertamento sarebbero anch'essi gli stessi, l'unica differenza starebbe nel fatto che alla fine dei lavori la commissione dovrebbe semplicemente promuovere chi ritenuto scientificamente all'altezza del ruolo e rimandare chi non lo fosse, senza i vincoli di numero di posti prefissato.
Se non si vogliono fare processi alle intenzioni, sfido chiunque ad affermare che attraverso dei giudizi d'idoneità non si possa operare un serio accertamento della maturità scientifica di un candidato. Ma allora perché tanta feroce opposizione a queste proposte? La risposta vera è molto semplice: se togliamo alle commissioni di concorso e quindi ai baroni, l'agibilità del potere clientelare togliamo tout-court una parte essenziale del loro potere di comando e di controllo sull'università.
E' quindi a partire dai concorsi, per passare agli organi di gestione locali e nazionali che si dispiega il fronte 'trasversale' dell'accademia, fronte trasversale che non conosce ideologie, partiti, sindacati, ma solo il proprio interesse, una Lobby dunque con un potere enorme capace di gestire le proprie scelte e imporre la propria politica allo stesso Parlamento. Essa si oppone caparbiamente e duramente contro tutto ciò presuma possa ledere il terreno dei propri privilegi fino ad arrivare a non voler riconoscere il lavoro svolto da anni ed universalmente riconosciuto, dei ricercatori nella didattica universitaria. Non si vogliono in realtà questi ricercatori riconosciuti in un ruolo stabile della docenza, si vogliono al contrario molti nuovi ricercatori, molti nuovi borsisti, senza garanzie di posto, si vogliono di nuovo i precari che la 382 aveva giustamente eliminato, si vogliono forze più malleabili, meno rigide, più facilmente riconducibili ad una nuova gerarchia universitaria. Questa è la cruda realtà.
Contro tutto questo da anni i ricercatori si stanno muovendo ed adesso anche molti associati, dottori e dottorandi di ricerca, assistenti, in qualche ateneo gli studenti. Non possiamo permettere che tutto ciò avvenga nel silenzio delle istituzioni. Mai si sono avute tante leggi importanti sull'università come in questo momento e mai si è visto un disinteresse come quello attuale da parte dell'università come in questo momento. Si ha quasi l'impressione che l'università abbia assunto un comportamento fatalista, accettando l'ineluttabilità di ciò che sta accadendo. In questo senso, voglio porre un quesito al nostro magnifico Rettore Scaramuzzi: se come ordinario può avere il diritto di pensarla come crede, come Rettore non crede che sarebbe opportuno una volta tanto convocare tutte le componenti del nostro ateneo per informarle e per conoscere in un aperto dibattito i vari pareri e prendere quindi, qualsiasi esse siano, delle posizioni in merito alle cose che stanno accadendo?

Massimo Grandi
rappresentante ricercatori al Consiglio Universitario Nazionale

L'opinione di **Massimo Grandi**

'Numero chiuso ad Architettura?'

☐ La democrazia, per essere veramente tale e non solamente una vuota esercitazione retorica. Essa deve evolversi con l'evolversi della società che la esprime. Vi sono però dei principi che questo 'evolversi' non deve intaccare, ma garantire. Uno di questi è la parità dei cittadini nei confronti del diritto all'istruzione anche delle scuole superiori e dell'università.
Uno Stato democratico deve muoversi in questo senso ed adeguarsi alle necessità che via via si presentano. Certo lo stesso Stato ha il compito di predisporre una seria politica di programmazione correlata anche alle domande espresse dal paese nei suoi aspetti produttivi ed economici e di sviluppo di specifiche aree scientifiche. In questi ultimi anni si è sviluppato, un modello concettuale che tende a ridisegnare l'università in termini di 'imprenditorialità'. Nessuno nega che sia utile renderla più efficiente a condizioni però che si tenga sempre presente che non è un'azienda, non produce profitti, ma è un servizio e come tale ha il dovere-diritto di razionalizzarsi, di rendersi sempre più efficiente, ma sempre al fine di rispondere adeguando la propria offerta alla domana e non il contrario.
Rispetto a tutto ciò pare che il Magnifico Rettore di Firenze professor Scaramuzzi abbia l'idee ben chiare. Riporto qui uno stralcio del verbale del Senato Accademico dell'Università di Firenze del 17.2.89, stralcio inviato al Preside della Facoltà di Architettura e da questi letto al Consiglio di Facoltà del 6 aprile scorso. Il Magnifico Rettore in una relazione sulla situazione della Università di Firenze rileva: «... come il Senato Accademico sia di fronte ad un grosso problema derivante dalla situazione inaccettabile in cui si trovano alcune Facoltà, prime fra le quali Architettura, dove il numero delle matricole è abnorme, assolutamente irrazionale e comporta tutta una serie di responsabilità. Le facoltà che hanno adesso a disposizione il quadro della situazione delle aule e dei corsi devono esprimersi sulla possibilità di continuare o meno anche per il prossimo anno in questa situazione.... si rende conto che le proposte potrebbero limitarsi a chiedere più docenti, più aule, più spazi, strumenti ecc.. in questo caso il Senato Accademico dovrà tener conto con quale senso di responsabilità e realismo queste proposte vengano fatte. Fa presente che non è possibile ritrovarsi all'inizio delle iscrizioni del prossimo anno senza aver definito questo problema in maniera adeguata». Visto che le risorse sono immodificabili le risposte possibili evidentemente sono due: o la Facoltà di Architettura 'chiude' o chiede il numero chiuso.
Su questo documento e in merito a questo problema sarà la Facoltà a dare una risposta. Io voglio solo rilevare che considerare ' abnorme', 'irrazionale' una propensione degli studenti ad iscriversi alla nostra Facoltà è un voler sottintendere parametri negativi di giudizio tutti da dimostrare.
Sarebbe come se le Ferrovie si mettessero a gridare allo scandalo perchè improvvisamente un numero maggiore di italiani volesse usare il treno. Dopodichè si chiudono le ferrovie oppure si selezionano i cittadini e si fissa un numero massimo di utenza, ma chi si sceglie? Come? Architettura rischierebbe di non poter iniziare il prossimo anno accademico in queste condizioni. Il Rettore ed il Senato Accademico liquidano qualsiasi richiesta di adeguamento della struttura e rimandano la palla alla Facoltà perchè decida, decida cosa? Di applicare il numero chiuso? Il Rettore ed il Senato Accademico hanno il dovere di rappresentare le istanze e i problemi del proprio Ateneo in tutte le sedi istituzionali e di chiedere che si dia una risposta concreta a tali problemi. Se mancano le aule, i docenti, gli strumenti non è un problema della singola facoltà, ma dell'Università ed in questo senso, o chi è stato demandato a rappresentare l'Ateneo si batte perchè l'università possa funzionare meglio oppure è preferibile che si dimetta. **Massimo Grandi**
rappresentante ricercatori al Cun

LA CGIL OMBELICO DEL MONDO

UN DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI E LA RISPOSTA DELLA CISL UNIVERSITA'

a AIDU, AIPUR, ANRU, CISL UNIVERSITA', CNU, COORDINAMENTO DOTTORI E DOTTORANDI DI RICERCA, COORDINAMENTO INTERSEDI DEI PROFESSORI ASSOCIATI, SNALS, SNU CGIL, UIL SCUOLA.

L'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari, come é noto, ha da sempre rappresentato i ricercatori quale aggregazione organizzata e aperta di tutta la categoria. Ed é pure noto che la maggioranza della categoria si riconosce in questa aggregazione di base, al di là della propria appartenenza politica e/o sindacale.

L'Assemblea nazionale da sempre ha ritenuto e praticato il metodo dell'autorganizzazione dei lavoratori che comprende anche la rappresentanza diretta della categoria attraverso il rapporto diretto con i suoi interlocutori (governo, Parlamento, partiti).

Anche perché forte di questa autonomia, l'Assemblea nazionale ha incontrovertibilmente difeso sul serio gli interessi della categoria e, anche e soprattutto, ha inciso sul quadro complessivo del "legiferare" sull'università, opponendosi (finora unica forza a farlo) all'organico progetto di controriforma dell'università.

Questa autonomia non ha mai impedito all'Assemblea nazionale di cercare e di trovare utili terreni di aggregazione con sindacati ed associazioni universitarie, naturalmente su obiettivi omogenei a quelli elaborati dall'Assemblea nazionale stessa.

Questi momenti di convergenza sono stati sempre "costruiti" di comune accordo e in occasioni concordate. In altri termini, le riunioni nazionali che hanno portato ad individuare obiettivi e iniziative unitarie sono state sempre concordate prima anche con l'Assemblea nazionale, cioé, insieme sempre si é deciso data, luogo e ordine del giorno degli incontri nazionali unitari.

Recentemente questa che era ormai prassi é stata interrotta. Infatti Cgil, Cisl e Uil hanno convocato una riunione per il 3 marzo 1989 invitandovi anche l'Assemblea nazionale dei ricercatori, senza avere precedentemente concordato con essa la riunione stessa.

Nonostante questa grave novità che, come non dovrebbe sfuggire a nessuno, non é una questione di forma ma di sostanza politica, l'Assemblea nazionale ha eccezionalmente deciso di partecipare ugualmente a quella riunione indetta da altri.

. Come é noto, quella riunione non é pervenuta ad alcuna conclusione unitaria perché i rappresentanti della Cgil, per non separarsi dal CNU (così essi hanno detto), non hanno voluto accettare che tra gli obiettivi "minimali" unitari ci fosse anche quello dell'esplicita richiesta dell'articolazione in tre fasce della docenza. Tale obiettivo, come é noto, rappresenta per i ricercatori la linea di demarcazione tra chi é contro i ricercatori stessi e coloro con cui invece é possibile ricercare obiettivi e iniziative unitarie.

Successivamente, nello stesso giorno 3 marzo, il segretario generale nazionale della Cgil, ha inviato anche all'Assemblea nazionale dei ricercatori, con una faccia tosta inaudita, un invito ad "aderire ufficialmente allo sciopero articolato di tutta la docenza" indetto unilateralmente dalla Cgil per il 3-5 aprile.

Un invito che, per il momento in cui é avvenuto, era soprattutto una grave provocazione, ma che comunque non sarebbe stato possibile accettare. E' infatti noto che l'Assemblea nazionale dei ricercatori "aderisce" solo a iniziative di lotta che indice direttamente da sola o con chi le ha precedentemente concordato.

Sindacato Università

Prot. n.154/A14

Roma, lì 21.4.1989

All'Assemblea Nazionale dei Ricercatori

E p.c. SNU-CGIL, UIL-Scuola, AIDU, AIPUR, ANRU, CNU
Coordinamento intersedi dei professori associati
SNALS

L O R O S E D I

Abbiamo ricevuto la Vostra lettera indirizzata ai sindacati, alle associazioni ed ai coordinamenti universitari in cui lamentate la convocazione di una riunione "unitaria" da parte della CGIL per il 17 aprile u.s. senza che questa organizzazione avesse precedentemente concordato con Voi la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Anche la CISL è stata convocata alla suddetta riunione senza che fosse intercorso alcun accordo in merito.

Per questo motivo (e non per problemi "interni", come è stato messo in giro ad arte) la CISL non vi ha partecipato.

La CGIL, sempre più frequentemente, non cura a sufficienza le più elementari regole che dovrebbero essere alla base di qualsiasi iniziativa realmente unitaria, nell'interesse delle categorie e dell'Università.

Tale atteggiamento non ha certamente aiutato, tra l'altro, la riuscita della riunione del 3 marzo scorso.

La CISL, per parte sua, ha sempre curato anche la "forma" nei rapporti con le organizzazioni e con i movimenti organizzati e, assicuriamo, che tale comportamento sarà mantenuto anche per l'avvenire.

Cordiali saluti.

SEGRETARIO GENERALE
Ferdinando di ORIO

SINDACATO UNIVERSITA' CISL
00198 Roma
Via Rovereto 11
telefoni (06) 8444977/860772/866997

Non abbiamo quindi aderito a questo invito della Cgil. Ma questa stessa organizzazione non ha smesso di pretendere di essere l'"ombelico del mondo" ed ha convocato per il 17 aprile 1989 gli altri sindacati e anche l'Assemblea nazionale dei ricercatori a una riunione "unitaria".

Ovviamente non abbiamo aderito a tale convocazione e con questa lettera intendiamo per l'avvenire fare risparmiare telefonate e francobolli a chiunque pensasse di fare partecipare l'Assemblea nazionale dei ricercatori a riunioni che non siano state concordate nella data, nel luogo e nell'ordine del giorno con l'Assemblea stessa.

Non si può non osservare come, nel momento in cui ci si dovrebbe preoccupare degli interessi dei lavoratori che si dice di volere rappresentare e di quanto di importante sta accadendo in Parlamento (nuovo ministero, riforma ordinamenti didattici, legge sulle borse di studio, legge sul dottorato, legge sul diritto allo studio, bozza di legge sull'"autonomia", ecc.), i responsabili nazionali della Cgil siano invece impegnati a tessere "giochini", tentare di creare confusione e divisione, lanciare provocazioni.

Cordialmente.

Palermo, 17 aprile 1989

Nunzio Miraglia
coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori

UNA LETTERA DEL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL SNU CGIL ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI E LA RISPOSTA DELL'ESECUTIVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

SNU FSU
CGIL
Federazione
Scuola Università
Sindacato Nazionale
Università

All'Assemblea Nazionale dei
Ricercatori Universitari

Prot. n. 358/AN/89

Roma, 20/3/89

Leggo sul numero 54 di marzo 1989 di Università Democratica il documento della Segreteria dell'Assemblea e la ricostruzione della riunione del 3 marzo 1989, tenutasi nella sede del SNU-CGIL, con relative considerazioni, come, del resto, c'erano state già preannunciate da Miraglia alla fine della riunione medesima.

Sono consapevole che l'imminenza delle elezioni per il rinnovo del CUN, apporti fibrillazioni ed asprezze tra le varie organizzazioni, ma credevo o meglio mi illudevo che preconcetti, insinuazioni, ricerca della polemica fine a se stessa avessero fatto il loro tempo.

Di contro il sorvolare sul distillato di veleno che ogni numero di Università Democratica sprizza contro il SNU-CGIL ed il suo segretario generale, è stato considerato non come un tentativo di non alimentare le divisioni, ma come arrendevolezza o acquiescenza.

L' accusa alla CGIL di non credere nelle proposte che ha pubblicamente presentato, può venire in mente solo a chi è abituato a fare cose di questo genere; la tradizione ed il lungo rapporto con i lavoratori hanno da tempo dimostrato che le nostre posizioni sono sempre il frutto di un lungo e democratico dibattito, sulle quali tutta l' organizzazione è impegnata.

Chi in quella riunione ha cercato pretesti di rottura non siamo stati sicuramente noi, e questo, ma solo parzialmente si desume anche dalla "ricostruzione" presentata. Se alla fine la riunione è degenerata quasi in rissa (e di questo nella "ricostruzione" non v'è traccia) ciò è dovuto al buon contributo dato a tale esito da Miraglia, tale da suscitare il sospetto che più che una soluzione unitaria a lui premesse differenziarsi.

Posizione simile è stata tenuta da Miraglia nella riunione del CUN del 17/2/83.

All' interno di una riunione in cui si stava faticosamente cercando una posizione maggioritaria che potesse rappresentare un utile contributo alla lotta dei ricercatori e degli associati ha preferito far votare una mozione strumentale che, anche per come era formulata, gli concedesse possibilità di propaganda, invece di preoccuparsi degli effetti negativi che la bocciatura di tale mozione avrebbe arrecato al movimento.

Mi spiace sinceramente essere stato trascinato in questa polemica, che non abbiamo né cercato né voluto, e siamo tuttora disponibili a riprendere un discorso unitario a patto che strumentalizzazioni e preconcetti cessino.

Cordialmente

Achille Notti
(Segretario generale aggiunto)

Rispondiamo per punti alla lettera del segretario generale aggiunto del Snu Cgil che é stata gia portata a conoscenza dell'Assemblea nazionale dei ricercatori nella riunione del 14 aprile scorso.

1. Non é vero che la riunione del 3 marzo sia degenerata in rissa per il "buon contributo dato a tale esito da Miraglia."

Come é noto, un minuto (letteralmente) dopo la fine di quella riunione la Cgil ha:
a. indetto da sola un giorno di sciopero di tutta la docenza;
b. inviato una lettera a tutte le altre forze partecipanti alla riunione (Aidu, Aipur, Assemblea nazionale dei ricercatori, Cisl, Cnu, Coordinamento Dottori e Dottorandi di Ricerca, Coordinamento Intersedi Professori Associati, Uil) per invitarle ad "aderire ufficialmente allo sciopero articolato di tutta la docenza universitaria da noi indetto";
c. inviato un comunicato stampa in cui tra l'altro si afferma che "l'ampia convergenza sui temi di fondo relativi al riassetto della docenza universitaria, manifestatasi nel corso della discussione generale, e che avrebbe conseguenzialmente dovuto trovare sbocco nella formulazione di un proposta unitaria di intervento e di lotta, non ha putroppo potuto concretamente manifestarsi a causa di uno strumentale ed insipiente irrigidimento da parte del Coordinatore dell'Assemblea Nazionale dei Ricercatori universitari che ha inteso, a conclusione della discussione, amplificare alcune divergenze, pure attualmente esistenti, allo scopo di bloccare il formarsi di un'ampia aggregazione di tutti i Sindacati confederali e dei movimenti rappresentati alla riunione."

Se fosse vero che nella riunione sia emerso il dissenso rissoso di una sola persona rispetto all'"ampia convergenza" manifestatasi tra tutti gli altri partecipanti non si capirebbe perché:
a. nessun'altra forza presente abbia indetto insieme alla Cgil lo sciopero della docenza;
b. nessuna forza abbia accettato l'invito ad aderire a tale sciopero.

L'attacco personale contenuto nel comunicato stampa della Cgil rappresenta una novità. Non era mai successo prima che una organizzazione in un comunicato stampa insultasse personalmente il responsabile di un'altra forza rappresentativa dei lavoratori.

Non era successo nemmeno ai tempi in cui la Cgil era per lamessa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori e si contrapponeva quindi al movimento dei ricercatori. Allora qualche responsabile della Cgil nei confronti del coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori, in assemblea, è arrivato alla classica accusa di "chi lo paga?", senza mai però arrivare a inserire queste accuse (nè di altro tipo) in un comunicato stampa.

2. Non é vero che la presentazione della mozione al CUN sui meccanismi di scorrimento tra le fasce docenti (v. n. 54, marzo 1989, p. 25 di "Università Democratica") sia stata strumentale.

Rispetto a due categorie (associati e ricercatori) in lotta per abolire i concorsi e sostituirli con meccanismi idoneativi e rispetto ad un organismo la cui maggioranza rappresenta queste categorie e in cui la maggioranza dei membri é stata candidata da sindacati che hanno queste stesse posizioni, é sembrato ragionevole ai rappresentanti dell'Assemblea nazionale dei ricercatori, assieme al ricercatore candidato dal Cnu e al ricercatore candidato dalla Cgil (quest'ultimo ha però cambiato opinione al momento del voto), chiedere al Cun di esprimersi con chiarezza a sostegno delle richieste delle categorie in lotta, piuttosto che approvare fumose prese di posizioni su questa delicata questione.

Insomma, come già in altre occasioni (p.e., durante il "mercato delle cattedre", parere sui consorsi ad associato, parere sul reclutamento), pare non sia grave il fatto che la maggioranza degli eletti nelle liste sindacali curi i propri interessi accademici o che si schieri a difesa degli interessi corporativi della categoria degli ordinari, pare invece sia grave il fatto che i rappresentanti delle categorie facciano gli interessi delle categorie che li hanno eletti e non partecipino a nessun "affare" accademico.

A noi invece pare grave, anzi gravissimo, che ci siano dei sindacati che ad ogni elezione del CUN tirino fuori programmi e candidati e poi questi candidati quei programmi non rispettano affatto. E sia altrettanto grave che rappresentanti di categorie non rappresentino le posizioni e gli interessi delle categorie a cui hanno chiesto di essere votati.

Noi abbiamo sempre sostenuto (e crediamo che i rappresentanti al CUN candidati dall'Assemblea nazionale dei ricercatori si siano comportati in tal senso) che i candidati dei lavoratori negli organismi di gestione dell'università debbano rappresentare "solo" le posizioni e gli interessi delle categorie che li hanno espressi e curare gli interessi generali dell'università e che per fare questo occorre che essi mantengano un continuo collegamento con la propria categoria.

3. Non é vero che le posizioni della Cgil "sono sempre il frutto di un lungo e democratico dibattito."

Non lo é stato quando la Cgil si é contrapposta per anni al movimento dei ricercatori che non voleva che il ruolo dei ricercatori fosse messo ad esaurimento.

Non lo é nemmeno oggi in cui le posizioni della Cgil sulla docenza non sono condivise nemmeno dagli iscritti alla Cgil, come emerge dal dibattito nelle assemblee convocate dalla Cgil stessa.

4. Non é vero che ogni numero di 'Università Democratica" sprizzi veleno verso il Snu Cgil ed il suo segretario generale.

E' dal n. 17, gennaio 1986 (cioè da quando la Cgil stava abbandonando la sua posizione favorevole alla messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori e contraria al movimento dei ricercatori) che "Università Democratica" non contiene alcuna critica alla Cgil nazionale, eccetto che in due soli momenti. Tenendo conto che "UD" ha periodicità mensile, questo significa che su circa 40 numeri solo in due casi (perché allora dire ogni numero?) ci sono state delle critiche alla Cgil nazionale. E precisamente:

a) Nel n. 41, gennaio 1988, p. 3, esprimevamo il nostro rammarico per il fatto che la Cgil, dopo avere detto di sì, aveva finito per non aderire alla convocazione di una assemblea nazionale unitaria in cui discutere e scegliere i candidati dei ricercatori e degli assistenti al Cnr. Tale assemblea (convocata da Cisl, Uil, commissione naz. dei ricercatori del Cnu, Assemblea naz. dei ricercatori), per le "titubanze" della Cgil e per l'ostinata nostra insistenza affinché risolvesse positivamente i suoi "dubbi" (per questo siamo stati accusati, forse non a torto, di eccessiva ingenuità), si é potuta tenere solo una settimana prima della scadenza elettorale mentre alcuni candidati della Cgil avevano cominciato la loro campagna elettorale da più di un mese.

b) Nel n. 50, novembre 1988, p. 3, ("Un convegno mancato") in cui abbiamo esposto i motivi del fallimento di un convegno nazionale sull'università (che avevamo voluto convocato unitariamente e, quindi, anche dalla Cgil, nonostante le sue "solite" titubanze). Tale convegno, dopo che erano stati stabiliti la data, il tema e le modalità di svolgimento, é stato repentinamente spostato per consentire al segretario generale del Snu Cgil, Gianni Puglisi, di farsi la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Palermo (la data di questa elezione locale era stata decisa dopo che si era fissata la data del convegno nazionale) a cui era candidato.

Peraltro questa é stata l'unica volta in cui in un documento elaborato dall'Assemblea nazionale o dal suo coordinatore si é fatto un qualche riferimento al segretario nazionale generale del Snu Cgil. E allora perché affermare che in ogni numero di "UD" viene distillato veleno contro il segretario generale del Snu Cgil?

Ma forse Notti si riferisce ad altri documenti riportati in alcuni numeri di "UD". Sono documenti riguardanti vicende dell'ateneo di Palermo che in qualche caso hanno visto coinvolto il prof. Puglisi (che in quell'ateneo insegna) non nella sua veste di segretario nazionale generale del Snu Cgil (almeno così credevamo). Vediamo quali sono questi documenti.

a) Il dossier "Un caso nell'università di Palermo o il caso università di Palermo?", allegato al n. 44, aprile 1988. In questo dossier si riportavano verbali del senato accademico che aveva istituito illegalmente un nuovo istituto (senza sentir la commissione di ateneo e senza interessare il consiglio di amministrazione). Il prof. Puglisi, membro del senato accademico in quanto preside di magistero, "sta dentro" (come tanti altri presidi) questi verbali e, con tanti altri altri presidi, ha voluto la illegale costituzione del nuovo istituto. Nessun riferimento a nessuna persona é contenuto nel (peraltro brevissimo) commento che accompagna la documentazione ufficiale.

b) Nel n. 44, aprile 1988, p. 5, si riporta una iniziativa dei ricercatori dell'università di Palermo contro il cumulo delle cariche da parte delle stesse persone che fanno parte di organismi di ateneo (senato accademico, consiglio di amministrazione, commissione di ateneo) che concorrono, con ruoli diversi, alla formazione di delibere importanti (p.e. quelle riguardanti la costituzione di dipartimenti). Anche in questo caso non si fa alcun nome.

c) Nel n. 45, maggio 1988, p. 4, si riproduce un articolo di un giornale locale che da notizia dell'iniziativa dei ricercatori di Palermo e riporta i nomi dei tanti presidi (5 su 10) che facevano parte anche della commisione di ateneo . Il giornalista rileva anche che "all'università c'è addirittura un 'tripresente', Puglisi, che fa parte del senato, del consiglio e della commissione." Più oltre l'articolista riporta anche una dichiarazione del rettore dell'università di Palermo a difesa di Puglisi: "In tutte le università -spiega Melisenda- ci sono persone che ritengono di avere tempo per tutto e il regolamento non lo vieta."

d) Nel n. 49, ottobre 1988, p. 15, si riporta il testo di un volantino dell'assemblea di ateneo dei ricercatori che, in coerenza con l'iniziativa intrapresa mesi prima, invita a non votare per coloro che, facendo già parte della commissione di ateneo, si candidavano al consiglio di amministrazione (2 candidati della Cgil -tra cui Puglisi- e 1 della Cisl).

A p. 16 é riportata una lettera inviata da Miraglia (a titolo personale) al giornale locale "L'Ora" per rettificare una dichiarazione di Aurelio Angelini che aveva sostenuto: "E' un elenco dei cattivi che rivela una polemica faziosa contro la cgil. Il leader dell'assemblea dei ricercatori é Nunzio Miraglia, lo stesso fa parte della commissione di ateneo e nello stesso tempo é membro del CUN. Anche lui é, dunque, 'incompatibile' con sè stesso." Nello stesso articolo del "L'Ora" era contenuto il seguente commento di Puglisi: "Ognuno é libero di fare le campagne elettorali che preferisce. Ma ci sono iniziative che esprimono mancanza di stile. Questo é l'esempio di una inequivocabile mancanza di stile." Miraglia precisa di essersi irrevocabilmente dimesso dalla commissione di ateneo nell'ottobre 1986, da quando cioé, essendo stato eletto nell'Ufficio di presidenza del Cun, aveva ritenuto di non potere più garantire una sufficiente presenza nella commissione di ateneo. Peraltro il Cun e la Commisione di ateneo non potevano ritenersi organismi tra di loro "incompatibili". Si precisava infine che i ricercatori di Palermo non avevano espresso alcuna "polemica faziosa contro la Cgil" ma solo la preoccupazione per un corretto funzionamento degli organismi dell'ateneo palermitano che non funzionavano correttamente.

e) Nel n. 54, marzo 1989, p. 9, sono stati riportati integralmente un articolo di "Repubblica" che annunciava che il giudice Falcone aveva accolto la proposta "partita esattamente una anno fa dal preside di magistero Gianni Puglisi" di svolgere un ciclo di conferenze e un articolo del "L'Ora" del giorno dopo in cui Falcone precisa di non avere mai accettato quell'invito e in cui Puglisi dichiara che gli era "sembrato ci fosse stata da parte sua *(di Falcone)* la disponibilità a tenere un ciclo di conferenze all'Università. Evidentemente c'é stato un malinteso." Un malinteso in un momento in cui, a colpi di aspre interviste sulla stampa nazionale, Puglisi conduceva una pesante campagna contro il rettore in carica (di cui era prorettore); malinteso che (come si sottolineava in un comunicato stampa della segreteria dell'assemblea di ateneo dei ricercatori) aveva contribuito a non fare "apprezzare" alla stampa nazionale e locale le iniziative dei ricercatori, di altra natura e significato, per un dibattito pubblico e collettivo nell'ateneo.

Come si può vedere i riferimenti alla Cgil nazionale nei riferimenti a fatti riguardanti l'ateneo palermitano sono inesistenti e quei pochi riguardanti il prof. Puglisi sono relativi alla sua collocazione e al suo operato accademico e non al suo ruolo di segretario nazionale generale della Cgil.

Daltronde abbiamo sempre pensato che le attività del prof. Puglisi come preside (e quindi di membro del senato accademico), come membro del consiglio di amministrazione, come membro della commissione di ateneo, come prorettore, come coordinatore dei presidi di magistero fossero tutte di carattere personale, cioé non svolte a nome della Cgil nazionale.

Così pure non abbiamo pensato che la sua partecipazione ai convegni culturali fosse fatta a nome della Cgil. Per esempio, ci sorprenderebbe molto apprendere ora che la partecipazione, come uno dei relatori, del professore Puglisi al convegno su "Goethe poeta e massone", indetto nel gennaio dell'anno scorso dalla massoneria, sia avvenuta a nome della Cgil: infatti a noi non risulta che la Cgil abbia una sua posizione su Goethe.

E quando definite le candidature dal Cnr della Cgil, subito dopo il prof. Puglisi, come preside, si é messo a propagandare candidature diverse da quelle indicate dalla Cgil, non abbiamo pensato che in ciò ci fosse contraddizione perché non abbiamo mai pensato che il prof. Puglisi nella sua attività di preside "impegnasse" il Snu Cgil.

Come non abbiamo nemmeno pensato che come segretario del Snu Cgil il prof. Puglisi abbia partecipato alla riunione del consiglio di amministrazione dell'università di Palermo appena qualche giorno dopo avere indetto l'astensione nazionale di tutta la docenza dagli organismi di gestione.

Daltronde che la presenza del prof. Puglisi nei vari organismi univertari fosse a titolo personale e non a nome di un sindacato ci era chiaro da tempo: almeno da quando lo ha

affermato lui stesso. E' successo in occasione dell'elezione del Consiglio di amministrazione dell'università di palermo del 24 gennaio 1986 a cui il prof. Puglisi era candidato. In un suo articolo su "L'Ora" (v. "Università Democratica", n. 18, febbraio 1986, p. 7), per qualificare la sua candidatura, il prof. Puglisi afferma che i professori ordinari candidati dalla Cgil (tra cui lui stesso) "hanno un senso della rappresentatività che va oltre l'angusto spazio della rappresentatività spicciola, tipica per esempio della prospettiva pseudo-assemblearistica della cosidetta 'Assemblea dei ricercatori', hanno un rapporto quotidiano con i docenti, i colleghi, i non docenti, gli studenti e vivono i problemi nella drammaticità della loro mutazione, spesso camaleontica." ..."E' però altrettanto chiaro, che tanto nella quotidianità della gestione, quanto nella progettazione delle grandi linee di intervento e di rinnovamento, il rapporto tra il sindacato e la rappresentanza di categoria eletta dai docenti è dialettico e dinamico, non già sclerotico e militarizzato, come appunto quello dei ricercatori con 'l'assemblea' che li ha designati. Le responsabilità che caratterizzano la funzione dei professori ordinari sono così peculiari e così uniche che sarebbe difficile assimilarle ad altre, pur gravose, di altre categorie universitarie."

Pertanto, nonostante l'opinione del segretario nazionale aggiunto del Snu Cgil che pare voglia "intestare" alla Cgil stessa tutto l'operato accademico del prof. Puglisi, noi continueremo a considerare tale operato non svolto nella veste di segretario nazionale generale del Snu Cgil e quindi esso continuerà a non interessare in alcun modo l'Assemblea nazionale dei ricercatori.

Una parte della lettera di Notti condividiamo. E' quella in cui esprime sincero dispiacere per "essere stato trascinato in questa polemica": anche a noi dispiace sinceramente che egli sia stato trascinato in questa polemica.

A noi pare che la Cgil stia attraversando una grave crisi di identità e organizzativa che certamente non risolverà positivamente insultando i propri "nemici" o tentando di creare confusione e divisione tra i lavoratori.

Già nel recente passato abbiamo evitato di rilevare e rispondere adeguatamente alle gravi provocazioni contenute, "in premessa", nel documento sulla docenza elaborato dalla Cgil. In questo documento si legge: "Numerosi movimenti, spesso con connotati subcategoriali e francamente corporativi, sono sorti in questi anni per sostenere la modifica di punti specifici della legge." Ma non scherziamo!

La verità é che l'Assemblea nazionale dei ricercatori ha elaborato e sostenuto sul serio precise posizioni su: riforma delle strutture universitarie, riordino della docenza, diritto allo studio, riforma della didattica, nuovo ministero, ecc. Su tutto questo la Cgil invece non si é mai impegnata e/o ha taciuto.

Chiarito tutto ciò, siamo ovviamente disponibili, come sempre, al confronto con chiunque voglia ricercare sul serio una unità utile ai lavoratori e all'università.

3 maggio 1989

L'ESECUTIVO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI UNIVERSITARI

==========

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione istruzione del Senato, ai membri della Commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidenti delle Commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, ai sindacati, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che inviano uno specifico contributo (almeno 20.000 lire) da inviare, con vaglia postale o assegno non trasferibile, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo - Tel. 091 580644.

==========

I RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONTRO L'USO DISTORTO E CLIENTELARE DEI CONTRATTI EX ART. 100 ED EX ART. 25

I RICERCATORI UNIVERSITARI ED I CONTRATTI EX ART. 100 (L. 382/1980)

(Documento approvato dall'Assemblea di Ateneo dei Ricercatori dell'Università della Calabria tenutasi ad Arcavacata di Rende (Cs) il 7 Aprile 1989)

I ricercatori dell'Università della Calabria, riunitisi in assemblea il 7 aprile 1989, hanno discusso, insieme ad altri argomenti rilevanti per l'Università, i problemi connessi alla diffusione nell'Ateneo di Arcavacata dei contratti ex-art.100, che, specialmente in alcune Facoltà stanno assumendo una rilevanza abnorme e preoccupante.

Premesso che i ricercatori sono favorevoli alla prassi di istituire rapporti contrattuali tra Università e professionisti o studiosi extrauniversitari, si fa tuttavia osservare che, a causa delle modalità attraverso le quali vengono attualmente attribuiti e gestiti, tali contratti

Hanno finalità dubbie

La motivazione principale dei contratti è che con i essi si porrebbe un argine allo svuotamento delle facoltà e si scongiurerebbe il pericolo di chiusura di alcuni corsi di laurea.

Ci si domanda tuttavia come mai la stessa disinvoltura con cui si è chiesto ed ottenuto che il Ministero della Pubblica Istruzione considerasse "di nuova istituzione" facoltà e corsi di laurea attivati da più di 17 anni non sia stata invece diretta ad ottenere

a) Il meno costoso conferimento di supplenze ai ricercatori che proprio nei corsi di laurea più a rischio sono più numerosi.

b) il bando di posti di docente ordinario ed associato come previsto dallo stesso comma 2 dell'art.100 richiamato per i contratti.

In realtà i contratti sono solo un modesto palliativo alla "desertificazione" delle università periferiche e rispondono a logiche molto meno nobili della sopravvivenza della nostra università.

Mancano di selettività.

L'assegnazione dei contratti avviene senza concorso e a mezzo di un organo a rappresentatività limitata quale il Consiglio di Facoltà. Il contrattista inoltre, non afferisce ad alcun raggruppamento concorsuale o idoneativo che ne definisca il quadro culturale e spesso l'unico o i pochi membri del Consiglio competenti a valutarne i titoli sono gli stessi che lo propongono.

Rischiano di dequalificare l'Università

Con i contratti spesso si contrabbandano per esperti di alta qualificazione scientifica e professionale neolaureati che, senza aver percorso un adeguato processo formativo, assumono impegni accademici e responsabilità didattiche molto superiori a quelli che potrebbero ragionevolmente sostenere. Ad essi viene, inoltre, riconosciuto un ruolo che comporta più dignità di quello riservato, ad esempio, al ricercatore sotto la cui direzione hanno svolto il lavoro di tesi !

Generano nuovo precariato

Sia il conferimento che la proroga dei contratti è strettamente legata alla volontà ed alla forza contrattuale dei proponenti: un loro cambio di umore o uno spostamento di equilibrio all'interno del Consiglio di Facoltà può bloccare o estinguere il contratto. Ne consegue una posizione dei contrattisti oggettivamente vacillante e subordinata che retrospinge l'Università della Calabria alle forme più squallide di precariato che la legge di riforma universitaria del 1980 intendeva superare una volta e per tutte.

Creano distorsioni nel reclutamento

I contrattisti acquisiscono titoli didattici "nobili" da spendere poi nei concorsi a danno di altre categorie, come i ricercatori, cui sono preclusi per legge. Inoltre si creano opinabili sbilanciamenti nelle chiamate dei posti di professori di I o II fascia verso quei corsi tenuti da un contrattista (è da sottolineare che quest'ultimo partecipa alla discussione sulle richieste dei posti di associato laddove i rappresentanti dei ricercatori ne vengono esclusi).

L'Assemblea dei ricercatori, sottolineando come identiche perplessità suscita l'attribuzione di contratti ex art. 25 (spesso gestiti in modo molto difforme dalla lettera e dallo spirito della legge) ribadisce con forza che lo strumento dei contratti non può e non deve essere utilizzato per tamponare le molte lacune del sistema universitario italiano, e, in particolare, di quelle drammatiche delle università periferichem ma vadano più giustamente intesi come strumenti di apertura e di collegamento dell'Università al mondo esterno.

I ricercatori dell'UdC ritengono che una corretta e non "pasticciata" soluzione dei problemi dell'Università della Calabria debba venire da un ripensamento, già in atto nel Parlamento e in altri sedi istituzionali, sui seguenti punti nodali della riforma universitaria:

1) Istituzione del ruolo unico dei docenti articolato in tre fasce.
2) Modifica degli ordinamenti didattici rivolta a rendere più flessibile e produttiva l'attività didattica (si veda il DDL governativo in discussione alla Camera).
3) Revisione dei meccanismi concorsuali finalizzata a ridurre l'attuale anacronistico centralismo decisionale ormai abbandonato da tutti i sistemi universitari più moderni ed efficienti (si vedano le proposte dei sindacati confederali, dell'Assemblea Nazionale dei Ricercatori, della parte più illuminata della docenza universitaria).
4) Attribuzione di un'effetiva autonomia alle Università che non si limiti ad aspetti amministrativi, contabili e finanziari, ma che, coinvolgendo nel modo più ampio possibile tutte le forze al loro interno, incida positivamente sulle possibilità reali di azione delle singole Università;
5) Nuovi sistemi di reclutamento di forze giovani, con scadenze puntuali e certe, e non affidati agli "estri" del personale politico e delle burocrazie ministeriali.

Riservandosi di promuovere forme di lotta contro i contratti ex 100 ed altre soluzioni lontane dalle reali esigenze dell'Università della Calabria, l'Assemblea di Ateneo dei Ricercatori invita le autorità accademiche ad impegnarsi affinchè siano pienamente valorizzate le risorse umane qualificate già disponibili e a non ricorrere a circuiti clientelari e personalistici che finirebbero per depotenziare e dequalificare la stessa Università.